

Deliberazione G.R. 17 marzo 2008, n. 363

P.S.R. 2007-2013 E PROGRAMMA OPERATIVO ASSE 2. ATTRIBUZIONE ZONIZZAZIONI, MECCANISMO SELEZIONE MISURE/AZIONI, DEFINIZIONE RISERVE FINANZIARIE MISURA 214, SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE MISURE 214 E 216, INTEGRAZIONI E MODIFICHE A DELIBERA 168/2008 E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 30

gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R.) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo;
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della predetta decisione comunitaria di approvazione del P.S.R., nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Preso atto che il P.S.R. prevede, fra l'altro:

- che la programmazione sia articolata su due livelli: regionale e provinciale;
- che strumento della programmazione provinciale sia il Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P.), elaborato dalle Province in collaborazione con le Comunità Montane, con i contenuti e secondo le modalità definiti dal P.S.R. stesso;

Considerato:

- che attraverso i P.R.I.P., in relazione alle Misure previste dal P.S.R. e nel rispetto delle priorità regionali, è stata decisa l'attivazione delle Misure e degli interventi più coerenti con le specifiche esigenze dei singoli ambiti territoriali provinciali;
- che, per dare attuazione alle scelte programmatiche a livello sub-regionale e per metterle in relazione con le effettive possibilità di implementazione delle strategie, una parte delle risorse mobilitate è stata ripartita ai territori provinciali, riservando al livello regionale la quota di risorse necessaria alla realizzazione di interventi di valenza regionale e sovraprovinciale;

Richiamate a tal proposito le proprie deliberazioni:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 con la quale è stata definita l'articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di applicazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- n. 2177 del 27 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 relative all'approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali;
- n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n. 1559/2007 nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;

Atteso che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel P.S.R. la Regione, secondo la sequenza procedurale definita nel P.S.R. medesimo, adotta i Programmi Operativi d'Asse che definiscono nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

Preso atto:

- che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007 sono stati esaminati gli specifici criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito delle Misure afferenti all'Asse 2;
- che con deliberazione n. 168 in data 11 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale";
- che tale Programma, relativamente al quadro di riferimento generale e ad alcune Misure/Azioni, rinviava a successivi atti regionali l'approvazione di ulteriori prescrizioni in relazione alla gestione territoriale

delle Misure/Azioni oggetto del Programma Operativo d'Asse;

Atteso:

- che per l'applicazione di molti degli interventi previsti nel P.S.R., ed in particolare per le misure dell'Asse 2, è necessario individuare l'appartenenza alla zonizzazione, richiamata dal capitolo 5.3.2.2 del P.S.R. medesimo, delle particelle catastali condotte dalle aziende agricole richiedenti;
- che la modalità tecnica per definire tale appartenenza è costituita da una sovrapposizione cartografica fra le zone definite nel P.S.R. e le particelle catastali condotte dai richiedenti;
- che le zonizzazioni sono definite da specifici iter amministrativi che individuano le modalità di approvazione e la competenza (regionale o provinciale) a seconda del tipo di cartografia considerato;

Atteso inoltre:

- che, al fine di pervenire ad una applicazione omogenea su tutto il territorio regionale dei criteri di selezione approvati nel Programma Operativo d'Asse, è opportuno individuare uno specifico meccanismo applicativo dei criteri medesimi;
- che, in relazione a quanto previsto nel Programma Operativo d'Asse, si ritiene necessario quantificare, sentiti gli Enti competenti, le specifiche riserve finanziarie da applicare alle Azioni della Misura 214 da attivare obbligatoriamente;
- che, per integrare i contenuti dei Programmi Operativi di Misura con riferimento alle Misure 214 e 216 - Azione 3, è necessario adottare specifiche schede tecniche attuative di Azione che recano i dettagli tecnici e le modalità di gestione degli interventi;
- che è infine opportuno, per ragioni tecniche e per rettificare errori formali, provvedere ad apportare alcune modifiche/integrazioni ai Programmi Operativi di Misura di cui alla deliberazione n. 168/2008;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'approvazione di specifici allegati nei quali sono riportati:

- la metodologia di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.;
- il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2;
- le specifiche riserve finanziarie per le Azioni della Misura 214 da attivare obbligatoriamente;
- le schede tecniche attuative di Azione, relativamente alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della Misura 214;
- le schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216, relativamente all'Azione 3;
- alcune integrazioni e modifiche alla propria deliberazione n. 168/2008;

nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine di provvedere, per economicità del procedimento ed in accordo con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, a fissare la scadenza unica per la presentazione delle domande relative alle Misure attivate con il Programma Operativo dell'Asse 2 (ad esclusione della Misura 221) nonché a fornire alcune precisazioni in ordine alla decorrenza degli impegni, ove non espressamente indicata nel Programma Operativo d'Asse e nelle schede tecniche approvate con il presente atto;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare come parti sostanziali del presente atto i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.;
 - Allegato 2 - Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2;
 - Allegato 3 - Specifiche riserve finanziarie per le Azioni della Misura 214 da attivare obbligatoriamente;
 - Allegato 4 - Schede tecniche attuative di Azione, relativamente alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della Misura 214;
 - Allegato 5 - Scheda tecnica attuativa di Azione, relativamente all'Azione 3 della Misura 216;
 - Allegato 6 - Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 168 in data 11 febbraio 2008;
- 3) di prevedere che eventuali modifiche alle schede tecniche di cui agli Allegati 4 e 5 possano essere disposte dal Direttore Generale Agricoltura con proprio atto formale;
- 4) di dare atto che il Programma Operativo dell'Asse 2 approvato con deliberazione n. 168 dell'11 febbraio 2008 e le disposizioni di cui alla presente deliberazione costituiscono il presupposto per la predisposizione e l'emanazione da parte degli Enti territoriali competenti

di specifici bandi per la presentazione di istanze di aiuto per le Misure 211, 212, 214 ad esclusione dell'Azione 7 e 216 limitatamente all'Azione 3;

- 5) di stabilire quale periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto da valere sull'intero territorio regionale con riferimento alle seguenti Misure/Azioni:
- Misura 211 "Indennità in favore degli agricoltori delle zone montane",
 - Misura 212 "Indennità in favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane",
 - Misura 214 "Pagamenti agro ambientali", ad esclusione dell'Azione 7,
 - Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", limitatamente all'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario",

il periodo compreso tra il 10 aprile 2008 ed il 15 maggio 2008;

- 6) di stabilire che, ove non diversamente disposto dal Programma Operativo dell'Asse 2 e dalle schede tecniche approvate con il presente atto, la decorrenza degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 coincide con il primo giorno utile per la presentazione delle domande come indicato al punto precedente;
- 7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

***MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI ALLE ZONIZZAZIONI
PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEL P.S.R.***

1. DEFINIZIONI

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, richiamata dal P.S.R. (capitolo 5.3.2.2 e/o schede di misura) o dai P.R.I.P.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce e aggiorna una determinata cartografia utilizzata nel P.S.R. o nei P.R.I.P.
- SITI: sistema informativo territoriale (GIS) utilizzato da AGREA per la gestione della cartografia tematica e catastale, che fa parte del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 796/2004
- Sistema Operativo Pratiche (SOP): sistema informativo gestionale di AGREA utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo
- Anagrafe delle aziende agricole: banca dati della Regione nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura

2. TIPO DI ZONIZZAZIONE

Le zone individuate dal P.S.R. e dai P.R.I.P., ai fini del loro utilizzo per la gestione come aree preferenziali, possono essere (rif. alla colonna "tipo di zonizzazione" della Tabella di cui al paragrafo 7.):

- Cartografate: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle.

3. DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ZONIZZAZIONI CARTOGRAFATE

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al punto 2, riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato ad AGREA.

Eventuali elaborazioni necessarie per rendere coerente la cartografia ufficiale con gli obiettivi previsti dal P.S.R. e dai P.R.I.P. nonché con le relative modalità di gestione del P.S.R. devono essere formalizzate dagli Enti gestori con atto amministrativo.

I bandi territoriali dovranno contenere la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi.

4. GESTIONE DELLE ZONIZZAZIONI DA DICHIARARE

Le zonizzazioni da dichiarare, come definite al punto 2, ricadono in una delle seguenti ipotesi:

- la cartografia non è disponibile e pertanto non viene inserita nel sistema,
- la cartografia è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali.

I bandi territoriali riportano l'indicazione delle zonizzazioni da dichiarare nonché i criteri tecnici necessari per l'individuazione delle relative particelle.

5. STRUMENTI TECNICI E GESTIONE DEI DATI

Il sistema SITI utilizzato da AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R. e dai P.R.I.P., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al punto 6 viene caricata da AGREA in SITI prima dell'apertura dei bandi territoriali.

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione.

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

6. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi territoriali per le istruttorie e la formulazione delle relative graduatorie.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato in SITI ad ogni apertura di bando dell'Asse 2, per le Misure e Azioni attivate nel bando considerato.

La cartografia utilizzabile è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata, entro le date di seguito definite. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

Per i bandi 2008 relativi alle Misure 211 – 212 – 214 (tutte le azioni tranne l'Azione 7) – 216 (Azione 3), la data di riferimento della cartografia utilizzabile è la data di approvazione del presente atto.

Per tutti i bandi successivi, la data di riferimento coinciderà con la data di approvazione delle relative disposizioni applicative regionali.

Per le Misure attuate su base annuale (ad es. Misure 211 e 212), la situazione delle delimitazioni geografiche viene aggiornata ad ogni apertura del bando annuale.

Nel caso di Misure pluriennali (ad es. Misura 214), le domande di pagamento relative alle annualità successive a quella di assunzione degli impegni mantengono, ai fini dell'ammissibilità, la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Per le domande di pagamento relative al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, viene mantenuta ai fini dell'ammissibilità delle superfici la situazione delle delimitazioni vigente al momento dell'apertura dei rispettivi bandi iniziali. Ai soli fini del pagamento dei sostegni, l'entità degli stessi è commisurata alla classificazione territoriale vigente al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale.

7. QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE DELIMITAZIONI GEOGRAFICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ASSE 2

Di seguito si riporta l'incidenza delle singole delimitazioni sulle Misure/Azioni interessate ed il tipo di zonizzazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone svantaggiate	Reg. (CE) 1698/05, art. 50 Dettaglio applicativo della Direttiva 268/75	<ul style="list-style-type: none">• 211• 212	Cartografata Dichiarata in alcune Province

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Fasce altimetriche	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 • 214 – 4 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> • 226 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Comuni a basso carico di azoto zootecnico	Determinazione Direzione Generale Ambiente 2184/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 –3 Int. Cover crop • 214 –4 Int. 1 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 227 	Cartografata
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 227 	Cartografata
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. R. 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 - 1 • 216 – 3 • 221 • 227 	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE Deliberazione regionale 167/2006	Tutte le misure dell'asse 2 Nel caso della misura 216 az. 2 le zone ammissibili sono costituite unicamente dalle ZPS del Delta del Po	Cartografata
Oasi di protezione della fauna Centri di produzione della fauna allo stato naturale Aziende faunistico-venatorie	L. R. 8/1994	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 	Cartografata
Aree di rifugio	L.R. 8/1994	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Dichiarata
Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE L.R. 50/1995 Piano di Tutela delle Acque	Tutte le Misure dell'Asse 2	Cartografata
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	Specifici atti delle Province	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art.42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	<p>Al momento dell'approvazione del presente atto la cartografia regionale fa parte del solo quadro conoscitivo del Piano di tutela delle acque e non è approvata.</p> <p>Le Province stanno predisponendo la cartografia di dettaglio che verrà integrata nei PTCP. Pertanto, per i bandi 2008 tali zone non saranno utilizzate come area preferenziale.</p> <p>Per i bandi successivi, sarà possibile utilizzare tali zone solo in seguito alla formale conclusione dell'iter di approvazione.</p>

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità	Allegato 1 al P.S.R. 2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 • 214 - 3 • 214 – 8 • 221 	Cartografata
Ripristini ambientali 2078/92 – 1257/99	Reg. (CE) 2078/92 e Reg. (CE) 1257/99	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Dichiarata
Superfici agricole in ambiti periurbani dei PTCP	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 221 	Cartografata

8. ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE PER LE AREE A RISCHIO DI EROSIONE IDRICA E DI FRANOSITÀ - ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DEFINITE NELLA CARTOGRAFIA

Ai fini della selezione delle domande presentate sulle Misure dell'Asse 2, le classi definite nella carta dell'erosione (allegato 1 al P.S.R. 2007-2013) vengono accorpate come segue.

Classe di erosione	Definizione valida per i criteri di selezione
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile
Erosione idrica bassa	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica moderata	
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

MECCANISMO OPERATIVO DI SELEZIONE PER LE MISURE/AZIONI

1. PREMESSA

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007;
- Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito abbreviato P.O. Asse 2) – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008.

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Il presente documento definisce il meccanismo operativo per effettuare la selezione e l'ordinamento utilizzando tali criteri al fine di concentrare gli interventi all'interno delle aree preferenziali.

2. CRITERI TERRITORIALI

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013.

Il P.O. Asse 2, nel paragrafo "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" esplicita la modalità con cui la Regione Emilia-Romagna intende perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali.

Tale modalità prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2: ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Come previsto nelle rispettive schede di Misura del P.S.R., esclusivamente per le Misure 211 e 212, le *Aree agricole ad alto valore naturalistico* (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) assumono lo stesso livello di priorità assegnato alle aree della Direttiva Nitrati e alle aree della Rete Natura 2000.

- AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali: ovvero tutte le aree preferenziali di cui al paragrafo 5.3.2.3, eccetto le aree indicate al precedente alinea. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

- AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale: ovvero le aree individuate dai PRIP.

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un'“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A. Relativamente ad esse il P.S.R. ha demandato ai PRIP il compito di definire l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali.

Qualora ciò non fosse stato fatto, gli Enti competenti devono comunque utilizzare, ai fini della formulazione delle graduatorie, le aree preferenziali previste dal P.S.R. per ogni Azione/Misura, adeguandosi, in tal caso, all'ordine di priorità definito nella Tabella 1 del paragrafo 1.1.1 del P.O. Asse 2.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il P.S.R. stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche mentre il P.O. Asse 2 definisce alla Tabella 2 del paragrafo 1.1.1 la priorità in relazione alle diverse sovrapposizioni.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongono più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale è definito dagli Enti competenti nei bandi territoriali nel rispetto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B.
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B valgono le seguenti precisazioni:
 - se nel P.R.I.P. è stato indicato l'ordine di priorità delle singole aree, l'attribuzione dei pesi a ciascuna area deve rispettare tale ordine;
 - in mancanza di indicazioni nel P.R.I.P. di un ordine di priorità delle singole aree, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela nel P.O. Asse 2, Tabella 1 del paragrafo 1.1.1. In sede di formulazione del bando, gli Enti

competenti possono articolare l'ordine di priorità delle aree facenti parte di uno stesso gruppo di tutela. L'attribuzione dei pesi deve rispettare tale ordine.

In ogni caso:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.
- per le aree di tipo C:
 - il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo C deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato all'ultima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
 - il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo C avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo C di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

I pesi attribuiti ai criteri territoriali dovranno essere riportati dagli Enti territoriali nei rispettivi bandi.

3. CRITERI TECNICI E SOGGETTIVI

Nei documenti citati in premessa si stabilisce che i criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali e che i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

I P.R.I.P. individuano sia i criteri tecnici assegnando diversi livelli di priorità in base al tipo di Azione sia i criteri soggettivi in base a caratteristiche aziendali di tipo strutturale (ad esempio indirizzo zootecnico, frutticolo, orticolo, etc.) e/o del beneficiario.

In mancanza di una definizione di priorità relativa alle Azioni nei diversi P.R.I.P., gli Enti utilizzeranno le priorità stabilite dal P.O. Asse 2.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce che l'utilizzo dei criteri soggettivi nel meccanismo operativo di selezione deve essere coerente con gli obiettivi perseguiti dall'Asse 2. A tal fine si distinguono:

- A - criteri soggettivi con valenza ambientale;*
- B - altri criteri soggettivi (per esempio di tipo competitivo).*

Le priorità attribuite ai criteri soggettivi di tipo A assumono una diversa connotazione se applicate ad una Misura oppure alle Azioni che compongono una Misura. In particolare:

- se riferite alle Misure non suddivise in Azioni, costituiscono criterio di ordinamento a parità di punteggio derivante dall'applicazione dei criteri territoriali;

- se riferite alle Azioni in cui si articola una Misura, differenziano il valore della priorità tecnica assegnata a ciascuna Azione determinando di fatto una precedenza (esempio: priorità maggiore Azione 2 – indirizzo zootecnico, priorità minore Azione 2 - indirizzo frutticolo).

Le priorità individuate per i criteri soggettivi di tipo B possono essere utilizzate solo al fine di differenziare ulteriormente posizioni ex-equo al fine di pervenire all'ordinamento definitivo della graduatoria.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, gli Enti procedono all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Misura/Azione
- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione (esclusivamente per le Misure 214 e 221)
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Misura/Azione
- d) applicazione delle altre priorità soggettive

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti dagli Enti per ciascuna area preferenziale.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Misura/Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici, laddove previsti. In seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di ex-equo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto è di seguito schematizzato, a titolo esemplificativo e con riferimento ad alcune Azioni della Misura 214, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico (Azioni)
- al numero di priorità soggettive di tipo A che caratterizzano la medesima priorità tecnica. Ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base numero di priorità soggettive di tipo A.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva di tipo A.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi.

PRIORITA' TECNICHE/SOGGETTIVE

		→		
		<i>Azione 8</i>	<i>Azione 2 - zootecnico</i>	<i>Azione 2- frutticolo</i>
PRIORITA' TERRITORIALI	↓	Beneficiario Rossi (100)	Beneficiario Bianchi (100)	
				Beneficiario Verdi (94)
			Beneficiario Rossi (91)	
		Beneficiario Bianchi (80)		Beneficiario Gialli (80)
		Beneficiario Neri (73) Beneficiario Verdi (73)		
				Beneficiario Rossi (63)
			Beneficiario Gialli (60)	
				Beneficiario Neri (25)
			Beneficiario Verdi (23)	
			Beneficiario Neri (5)	

Indicazioni per la lettura della matrice:

- *il numero in parentesi riportato in ciascuna cella per ciascun potenziale beneficiario rappresenta il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato a una determinata Azione;*
- *nella cella con sfondo grigio è riportato il caso di punteggi uguali assegnati alla stessa Azione a due potenziali beneficiari; in tal caso per discriminare il posizionamento in graduatoria dei due beneficiari (ex-equo per il punteggio attribuito ai criteri territoriali dell’Azione 8) possono essere utilizzati i criteri soggettivi di tipo B.*



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

***SPECIFICHE RISERVE FINANZIARIE PER LE AZIONI DELLA MISURA 214 TRA
QUELLE ATTIVATE OBBLIGATORIAMENTE DALLA REGIONE***

DEFINIZIONE RISERVE FINANZIARIE PER LA MISURA 214 PER L'ANNUALITA' 2008

La Regione Emilia-Romagna, in applicazione del P.S.R. 2007-2013, sentiti gli Enti competenti, definisce per l'annualità 2008 meccanismi di incentivazione finanziaria aggiuntivi rispetto ai criteri di priorità definiti attraverso l'istituzione di specifiche riserve finanziarie per Azioni/interventi della Misura 214 da attivare obbligatoriamente.

Tali riserve devono essere espressamente indicate nei bandi territoriali e costituiscono "impegni di spesa" a valere sulle risorse complessivamente destinate alla Misura per l'annualità 2008.

Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sarà garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse. Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti potranno essere utilizzate come risorse libere.

In applicazione del P.S.R., dei P.R.I.P., del P.O. Asse 2 e delle disposizioni qui contenute, i bandi territoriali non possono stabilire riserve finanziarie per altre azioni/interventi dell'Asse 2 o per specifici territori né aumentare le soglie di riserva definite nella Tabella A.

Nei bandi territoriali saranno specificate con riferimento a ciascuna della Azione/intervento per la quale sussiste una riserva l'ammontare delle relative risorse finanziarie in applicazione delle percentuali fissate in Tabella.

Le riserve finanziarie per l'annualità 2008 sono indicate per ambito territoriale provinciale nella Tabella A e sono definite in percentuale rispetto al totale delle risorse destinate alla medesima annualità.

Tab. A - Annualità 2008: risorse finanziarie (in %) riservate dalla Regione per alcune azioni/interventi della Misura 214

AZIONI MISURA 214	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2	25*	12,50	16,20*	20,00	0	15,00	20,00	25*	0
5	1,90	7,50	6,50	10,50	0	0,00	2,40	5,00	0
6	1,00		3,20		0	0,00	1,20		0
8	0	20,00	5,2**	7,50	0	0,00	6,00	7,00	0
9	2,40	0,00	5,80	2,00	0	0,00	10,00	3,00	0
10	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Totale riserve finanziarie	30,30	40,00	36,90	40,00	0	15,00	39,60	40,00	0
Totale risorse libere	69,70	60,00	63,10	60,00	100	85,00	60,40	60,00	100
Totale risorse	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100

* La riserva è limitata alle superfici oggetto del sostegno per la zootecnia biologica

** La riserva è limitata alle superfici oggetto del sostegno per gli interventi B2D e B2E (per quest'ultimo intervento limitatamente al mantenimento dei prati di montagna già recuperati attraverso l'adozione dell'azione 8 del precedente P.R.S.R. 2000-2006 ed all'azione e) dell'ex Reg. 2078/92)



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

***SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE
DELLE
Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- Azione 1** Produzione integrata
 - Azione 2** Produzione biologica
 - Azione 3** Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque
 - Azione 4** Incremento della sostanza organica
 - Azione 5** Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono
 - Azione 6** Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione
 - Azione 8** Regime sodivo e praticoltura estensiva
 - Azione 9** Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
 - Azione 10** Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
-
- Allegato A** DIA - Difesa Integrata Avanzata
 - Allegato B** Allegato 2 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007 - Criteri per l'utilizzazione agronomica
 - Allegato C** P.S.R. 2007-2013 – Misura 214 – Azioni 9 e 10 - Elenco delle specie ammesse
 - Allegato D** Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune (come individuati dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati)

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/99
P.S.R. 2007-2013	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05
“P.O. Asse 2”	Programma Operativo dell’Asse 2 del P.S.R. 2007-2013
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
“Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214”	“Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” (con esclusione per l’Azione 7) – Le presenti specifiche tecniche attuative.
Domanda di aiuto	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) n. 1975/06)
Domanda di pagamento	domanda che un beneficiario presenta alle Autorità Nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) n. 1975/06
Periodo di impegno	Periodo di durata <u>QUINQUENNALE</u> , per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 <u>DECENNALE</u> per gli impegni riferibili all’Azione 9, <u>VENTENNALE</u> per gli impegni riferibili all’Azione 10 in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all’accoglimento di specifica “domanda di aiuto”. Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative".
Decorrenza del periodo di impegno	la decorrenza dei termini di inizio impegno è definita con atto della Direzione Generale Agricoltura in sede di fissazione delle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto. Per le domande di aiuto presentate nell’annualità 2008, la decorrenza iniziale di impegno corrisponde al primo giorno stabilito per la presentazione delle domande. Per l’Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto al paragrafo 5 “Disposizioni per la Misura 214” – Sottoparagrafo 5.3 – della Parte generale del Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all’Azione 3 della Misura 216.

AZIONE 1

Produzione integrata

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 1, Produzione integrata.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) rilevanti, seppur con notevoli differenziazioni territoriali, in rapporto alla distribuzione degli orientamenti produttivi prevalenti.

In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali (in particolare: bassa qualità di alcuni corpi idrici, dispersione della risorsa idrica, erosione superficiale dei suoli e ridotti tenori di sostanza organica, ecc.) o sugli operatori agricoli e la popolazione in aree a alta concentrazione di colture a elevato impiego di fitofarmaci (frutticole e vite), si ritiene necessario consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

L'Azione "Produzione integrata", in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare anche in futuro l'elemento base di accordi agroambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale quali le aree preferenziali.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione integrata" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto, grazie alle azioni di sostegno al mantenimento e all'introduzione di tecniche di produzione sostenibili, ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Da questo punto di vista i rapporti di valutazione intermedia e finale del PRSR hanno evidenziato, per la produzione integrata nel confronto con la Buona Pratica Agricola Usuale i seguenti risultati:

- *per i prodotti fitosanitari: è stata rilevata una riduzione media delle quantità impiegate del 20-35 % ed ulteriori importanti vantaggi in termini di minore impatto sulla salute umana (dei produttori in primo luogo) e sull'ambiente, grazie alla selezione dei prodotti impiegati quali, a titolo d'esempio, una riduzione dei prodotti a elevata e media tossicità acuta compresa tra il 70 ed il 90% ed una riduzione dei prodotti a elevata tossicità cronica (cioè a potenziale rischio di carcinogenesi, mutagenesi e teratogenesi) fra il 40 e il 95%*
- *per i fertilizzanti: è stata rilevata una riduzione quantitativa media del 30-45 % delle quantità impiegate di macroelementi (N, P e K); anche in questo caso sono poi stati ottenuti ulteriori vantaggi dovuti a metodi ed epoche di applicazione (es.: epoca e*

frazionamento fertilizzanti) che determinano un minore rilascio nelle falde pari a circa il 40% per l'azoto ed il 60% per fosforo.

L'azione Produzione integrata partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura"), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 che ha adottato tra l'altro quanto stabilito dalla Decisione del Comitato STAR C(96) n. 3864 del 30/12/96. Per quanto riguarda il settore specifico della difesa e del controllo delle infestanti, le norme tecniche che verranno adottate saranno approvate dal "Comitato difesa integrata" secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla azione Produzione integrata;*
- *mantenimento: per aziende aderenti alla azione Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento ai caratteri indicati nella seguente tabella.

	beneficiario già sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio	beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni
totalità delle superfici aziendali mai impegnate in precedenza	nuova introduzione	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza < 50%	mantenimento	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza > 50%	mantenimento	mantenimento

Per le particelle agricole non già oggetto di sostegno, acquisite durante il corso di una determinata annualità di impegno, potrà essere riconosciuto il sostegno in annualità successive compatibilmente con le disponibilità finanziarie, attraverso la presentazione di specifiche domande di "AMPLIAMENTO DI IMPEGNO" secondo quanto disposto nel P.O. Asse 2. Dette particelle anche se non oggetto di sostegno sono comunque soggette agli obblighi prescritti sempreché non sussista la fattispecie di "corpo separato".

Qualora in corso di impegno un'Azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'Azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/06:

- conserveranno le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno;
- sono comunque soggette all'ottemperanza degli obblighi definiti (ancorché non finanziabili) qualora, terminato il quinquennio di impegno, l'Azienda sia comunque ancora aderente all'Azione per la rimanente parte della superficie aziendale (sempreché non sussista la fattispecie di "corpo separato").

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Il sistema di produzione integrata può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, strategie di difesa più avanzate, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione integrata; in questo caso i maggiori impegni potranno essere utilizzati sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, che per la concessione di sostegni maggiori (cumulati per ogni impegno aggiuntivo fino ai massimali consentiti).

Specifiche indicazioni tecniche per la Azione 1 - Produzione integrata vengono di seguito richiamate:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- *ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, farro avena e segale) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina e montagna dove è possibile effettuare*

la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;

- *le “Norme generali” e le “Norme di coltura” dei DPI dispongono specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.*

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari devono redigere un PIANO DI ROTAZIONE da formulare nei modi definiti nei DPI e da corredare alla domanda iniziale di impegno.

In sede di presentazione delle annuali DOMANDE DI PAGAMENTO, è sempre possibile apportare modifiche e/o integrazioni al PIANO DI ROTAZIONE, sempreché sia garantito il rispetto dell'originario impegno assunto per la totalità della superficie impegnata.

Le previsioni contenute nel PIANO DI ROTAZIONE devono annualmente corrispondere, per delimitazione delle particelle agrarie e per utilizzazione delle medesime, a quelle cui si riferiscono le DOMANDE DI PAGAMENTO (vedi art. 8 del Reg. (CE) n. 1975/06).

Successivamente alla presentazione delle DOMANDE DI PAGAMENTO, analogamente a quanto previsto per le stesse dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 1975/06, possono essere accolte modifiche unicamente in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- B.1) *definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorser (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle “Norme generali” e “Norme di coltura” dei DPI; l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo mediamente del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che, in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritta nell'Allegato 3) del P.S.R. al punto 15 e come da esempi riportati in Allegato 6 del P.S.R.; ne deriva, per la azienda aderente alla Misura, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nelle “Norme generali” e “Norme di coltura” dei DPI;*
- B.2) *definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda di almeno il 40% rispetto agli standard di riferimento; ne deriva, per la azienda aderente alla Misura l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);*
- B.3) *impiego razionale degli effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la*

efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde del 30% circa; ne deriva, per la azienda aderente alla Misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI.

In particolare, relativamente al piano di fertilizzazione ed alle registrazioni sull'impiego dei fertilizzanti:

- a) le aziende che aderiscono all'azione introduzione devono:
 - redigere il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura, da formulare nei termini e nei modi definiti nei DPI;
- b) le aziende che aderiscono all'azione mantenimento devono:
 - registrare la scheda di magazzino dei fertilizzanti e dei fitofarmaci dal 1° novembre al 31 ottobre (a tal proposito si evidenzia che verrà ritenuto valido come inventario iniziale, quello finale dell'anno precedente);
 - redigere il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura da formulare nei termini e nei modi definiti nei DPI.

Esclusivamente per domande di aiuto relative a impegni decorrenti dal 2008, il piano di fertilizzazione per il medesimo anno deve essere redatto non oltre 15 giorni successivi alla presentazione della domanda di aiuto. Sarà comunque obbligatoria la redazione del piano di fertilizzazione anche nella parte finale dell'ultimo anno di impegno anche se non copre un'intera annualità.

C) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteo-climatiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano l'impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati.

D.1) Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa.

Lavorazioni e sistemazioni:

- *nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione.*
Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa la esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - *scarificature dei prati di foraggiere per il rinnovo/rottura del cotico;*

- lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%.

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione.

- nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante l'apertura di solchi acquali per la regimazione idrica.
- copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:
 - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
 - altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno- invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

Per quanto riguarda gli impianti in essere di colture arboree non è richiesta l'apertura di fossi, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece sempre garantita o l'apertura dei fossi o, in alternativa, l'inerbimento permanente dell'interfila.

Si precisa che l'obbligo di copertura è relativo all'area omogenea ed agli appezzamenti interessati.

D.2) Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:
 - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
 - altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 ed alla Decisione CE 96/3864 del 30/12/96.

La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto

ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale:

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- *gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi;*
- *l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini pubblici).*

Le aziende aderenti alla Misura sono soggette quindi all'obbligo di rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei DPI.

E.2) individuazione dei mezzi di difesa:

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalla aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- *sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);*
- *vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:*
 - *tossicità acuta o cronica per l'uomo,*
 - *dannosità sull'agroecosistema,*
 - *rischi di residui negli alimenti,*
 - *comportamento nell'ambiente.*

E.3) controllo e taratura delle irroratrici:

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; il controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi di 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nelle "Norme generali" dei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei DPI e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

G.1) la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;

G.2) la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di difesa integrata avanzata (DIA)

Le norme tecniche di difesa integrata avanzata sono definite per coltura nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata. Tali norme si riferiscono, in particolare, alle pomacee, drupacee e vite. A titolo di esempio di seguito si descrivono norme di difesa integrata avanzata per il pesce e per le pomacee:

- Controllo avanzato lepidotteri pesce: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale e *Bacillus thuringensis*;*
- Controllo avanzato lepidotteri pomacee: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosa e *Bacillus thuringensis*.*

Qualora l'applicazione della Azione Produzione Integrata riguardi superfici investite a pomacee, drupacee e vite di aziende situate fuori dalle aree preferenziali è obbligatoria l'applicazione congiunta delle norme tecniche di difesa integrata avanzata (DIA) sopra riportate, se previste nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata.

Per una più dettagliata individuazione degli impegni corrispondenti alla DIA si rimanda all'allegato A alle presenti "Schede tecniche attuative".

E' prevista la possibilità di disimpegno volontario annuale (da comunicare da parte del beneficiario all'Organismo Pagatore, agli organismi di controllo e al Servizio Fitosanitario). In tale caso viene concesso il sostegno disposto della produzione integrata.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata può essere adottata in tutto il territorio regionale nell'ambito delle aree preferenziali sotto indicate.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

L'applicazione congiunta della Produzione Integrata e della DIA è consentita anche al di fuori delle aree preferenziali, limitatamente alle superfici investite a pomacee, drupacee e vite.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale con priorità per le aziende che aderiscono al primo quinquennio di adesione (sotto azione “Introduzione”).

Condizioni di ammissibilità

E’ prevista la possibilità di adesione all’impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di S.A.U., oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità).

Per le aziende a indirizzo frutticolo o viticolo (sia biologiche che integrate) a ciascuna delle colture presenti viene assegnato il valore standard medio di PLV del gruppo di colture di appartenenza, individuato al fine della quantificazione degli aiuti.

Per il calcolo della PLV media aziendale le singole superfici dovranno quindi essere moltiplicate per i valori sottostanti e il valore di PLV totale dovrà essere diviso per la SAU totale delle colture SAU.

Seminativi e Foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
900	2400	4600	2200	4200	6900

Al fine della verifica dell’indirizzo frutticolo/viticolo, il totale della PLV riferita ai gruppi Vite e fruttiferi minori e Arboree principali, dovrà superare il 50% della PLV totale.

E’ interamente assoggettabile all’Azione 1 - Produzione integrata - un’azienda non divisibile in corpi separati o un corpo separato la cui SAU ricade per più del 50% in “aree preferenziali” di cui al paragrafo “localizzazione”.

Eccezion fatto per quanto previsto per l’applicazione della Difesa Integrata Avanzata, un’azienda non divisibile in corpi separati o un corpo separato la cui SAU non ricade per più del 50% in “aree preferenziali” di cui al paragrafo “localizzazione” non è, in nessun caso, oggetto di sostegni finanziari di cui all’Azione 1 – Produzione integrata.

DIA fuori area preferenziale

Le colture non previste per l’applicazione della Difesa Integrata Avanzata al di fuori delle aree preferenziali non possono essere oggetto di alcun sostegno finanziario. Su tali colture, oltre alla condizionalità ed ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, devono essere adottate obbligatoriamente le norme di registrazione

dell'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (manuale di compilazione delle schede) previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto.

In ogni caso, l'esclusione dal sostegno delle colture non potrà mai compromettere l'applicabilità del sistema di controllo.

Altre prescrizioni

Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione.

Finalità produttive particolari (seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto indicandole come colture non soggette ad aiuto, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Le colture da seme o la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui alla presente Azione.

Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione.

Gli appezzamenti di seminativo che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

E' ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno in alcun modo essere oggetto di raccolta.

Superfici non oggetto di aiuto

Le superfici investite a colture non disciplinate o ritirate dalla produzione non sono ammesse ad aiuto.

In caso di adesione ad iniziative di ricerca-sperimentazione che insistono sulle superfici oggetto di impegno le aziende sono tenute ai seguenti impegni:

- comunicare agli Uffici competenti per territorio l'esatta estensione ed ubicazione delle superfici interessate dalla ricerca/sperimentazione e l'ente e/o gli organismi pubblici o privati organizzatori della prova. Qualora tali sperimentazioni siano state applicate successivamente alla presentazione della domanda, le variazioni intervenute dovranno essere comunicate entro il 31 maggio agli Uffici competenti;
- tali superfici non potranno godere dell'aiuto se le tecniche praticate sono in contrasto con quanto disposto dall'Azione 1 e pertanto dovranno essere segnalate come superfici non oggetto di aiuto.

Le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'Azione 1 trascrivendo i prodotti e le relative utilizzazioni in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida individuazione.

Colture oggetto dell'azione

Possono essere oggetto dell'Azione le seguenti colture:

- Colture già indicate nelle "Schede contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da valere per l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" di cui alla determinazione n. 12458 del 3 ottobre 2004:
 - arboree principali: melo, pero, pesco, susino
 - vite e fruttiferi minori: vite, actinidia, ciliegio, albicocco, kaki
 - ulivo
 - barbabietola da zucchero
 - ortive ed altre annuali: aglio, bietola da foglia a costa verde per industria, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), finocchio, fragola, lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), radicchio, ravanello, sedano, spinacio, zucchini, zucca, barbabietola da seme (esclusa fase di vivaio), carota da seme, cavoli da seme, cipolla da seme, cicorie ed endivie da seme, erba medica da seme, lattuga da seme, pisello da seme, ravanello da seme
 - seminativi (ai sensi del Reg. CE 1782/2003) e foraggere: soia, girasole, mais, mais dolce, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso, erba medica, prati polifiti, graminacee foraggere
- Colture per le quali sono stati approvati DPI successivamente all'approvazione delle predette "Schede contenenti la descrizione degli impegni agro ambientali":
 - basilico, cece, prezzemolo, scalogno, noce da frutto (sono sempre esclusi i noceti realizzati con aiuti comunitari per "imboschimenti"), farro (determinazione n. 1731 del 5 marzo 2004)

- cetriolo da seme, girasole da seme, soia da seme (determinazione n. 3072 dell'11 marzo 2005)
- finocchio da seme (determinazione n. 2718 dell'1 marzo 2006)
- frumento da seme, colza (determinazione n. 2144 del 26 febbraio 2007)

L'elenco sopra riportato può essere soggetto ad ampliamento in fase di aggiornamento dei disciplinari. In tal caso, le aziende sono tenute all'applicazione dell'Azione 1 su tutte le colture per le quali sono stati approvati i disciplinari a partire dalla prima annata agraria successiva alla pubblicazione dell'aggiornamento sul BURER.

Relativamente all'elenco delle colture assoggettabili alla DIA si rimanda all'allegato A alle presenti Schede.

I DPI includono le schede di registrazione di campo e magazzino e i relativi manuali di compilazione. Le schede devono essere compilate entro 48 ore dalla esecuzione delle operazioni colturali e di acquisto dei prodotti.

Le schede di autocertificazione devono essere conservate in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno e per i cinque anni successivi.

E' possibile, in generale, la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:

- il software per la gestione informatizzata deve essere sottoposto a parere di conformità, dal punto di vista delle stampe prodotte, da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;
- la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

In caso di non adesione di uno o più corpi separati, al fine di consentire l'efficace verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti in azienda, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui l'azienda sia dotata di un unico magazzino di fitofarmaci e di fertilizzanti, che serva sia le superfici dei corpi oggetto di impegno che quelle dei corpi non oggetto di impegno, si dovranno registrare su schede separate gli impieghi riferiti a tutte le colture insistenti sulle superfici non oggetto di impegno;
- nei casi in cui l'azienda sia dotata di più magazzini, qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto

di impegno è richiesta la tenuta e la registrazione dei quaderni di campagna nelle modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.

Le aziende aderenti dovranno essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese sono richieste sia per scopi statistici che per la corretta formulazione del piano di fertilizzazione.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
110	209	275	330	440	528

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
77	150	230	230	320	390

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agro-ambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso qualora esse siano destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 28/1999.

Difesa Integrata Avanzata (DIA)

Il sostegno per le superfici investite a pomacee, drupacee e vite, oggetto della DIA, è integrato per un valore di 150 Euro/Ha/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento". Il sostegno integrativo non è concesso nelle annualità oggetto di disimpegno volontario annuale.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza". La presente azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle

acque” o 4 “Incremento della sostanza organica”. Gli impegni previsti per l’applicazione dell’Azione 1 “Produzione Integrata” non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/03, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l’applicazione dell’art. 69 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della Misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

Analogamente ci si è comportati in passato e ci si comporterà in futuro in ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta).

I Disciplinari di produzione integrata e le norme relative alla DIA sono a disposizione presso le Amministrazioni territoriali competenti e la Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito Internet <http://www.ermesagricoltura.it>. A seguito di aggiornamento, le aziende che aderiscono all’azione sono tenute all’applicazione delle norme come aggiornate.

L’elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle irroratrici, è consultabile presso il sito <http://www.ermesagricoltura.it/>

AZIONE 2

Produzione biologica

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 2, Produzione biologica.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica più elevati rispetto ai valori medi nazionali, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione biologica" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto grazie alle azioni di sostegno per il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 39 del Reg. (CE) n. 834/07, a decorrere dall'1 gennaio 2009 il Reg. (CEE) n. 2092/91 è abrogato ed i riferimenti a detto regolamento si intendono a valere sul Reg. (CE) n. 834/07.

Sulle superfici di pianura è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 2092/91 e successive modificazioni:

- *Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione*
- *mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 e del Regolamento (CE) n. 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento ai caratteri indicati nella seguente tabella.

	beneficiario già sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio	beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni
totalità delle superfici aziendali mai impegnate in precedenza	nuova introduzione	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza < 50%	mantenimento	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza > 50%	mantenimento	mantenimento

Nell'ambito della sottoazione introduzione è comunque data priorità alle superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di

impegno. Ciò sempreché non siano finanziabili, in annualità successive, specifiche domande di "AMPLIAMENTO DI IMPEGNO" secondo quanto disposto dal P.O. Asse 2.

Nei casi in cui al computo del sostegno concorra l'entità delle UBA, negli anni successivi a quello di presentazione della "domanda di aiuto" sono ammessi, a parità di superficie impegnata, aumenti della consistenza dei sostegni fino al massimo del 50% dell'importo dovuto in riferimento alla domanda iniziale.

Per le particelle agricole non già oggetto di sostegno, acquisite durante il corso di una determinata annualità di impegno, potrà essere riconosciuto il sostegno in annualità successive compatibilmente con le disponibilità finanziarie, attraverso la presentazione specifiche domande di "AMPLIAMENTO DI IMPEGNO" secondo quanto disposto nel P.O. Asse 2. Dette particelle anche se non oggetto di sostegno sono comunque soggette agli obblighi prescritti sempreché non sussista la fattispecie di "corpo separato".

Qualora in corso di impegno un'Azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'Azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/06:

- conserveranno le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno;
- sono comunque soggette all'ottemperanza degli obblighi definiti (ancorché non finanziabili) qualora terminato il quinquennio di impegno l'Azienda sia comunque ancora aderente all'Azione per la rimanente parte della superficie aziendale (sempreché non sussista la fattispecie di "corpo separato").

Fatto salvo il caso della sussistenza di "corpi separati", l'impegno agroambientale sottoscritto è sempre da estendere alle particelle e/o alle UBA acquisite successivamente alla presentazione della domanda di impegno iniziale. Per tali particelle, la corresponsione del sostegno potrà avvenire secondo le modalità definite nel Programma Operativo di Misura per i casi di "AMPLIAMENTO DI IMPEGNO".

Le superfici impegnate sull'Azione 2 non potranno essere trasferite all'Azione 1 nel corso dell'impegno.

Nei casi in cui sia previsto anche l'obbligo di applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 o delle Azioni 9 e/o 10 della Misura 214 (aree di pianura), tale adesione dovrà avvenire per una percentuale compresa tra il 5 e il 10% della SAU in riferimento alla quale sussiste l'obbligo di adesione alle azioni in questione.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Infine, il sistema di produzione biologica può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione biologica; la adesione a queste azioni potrà essere utilizzata sia ai fini della selezione

delle domande in fase di ammissione, sia per la concessione di premi maggiori (cumulati per impegno normale ed aggiuntivo fino ai massimali comunitari).

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005;
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è ammissibile solo se la notifica, o la variazione di notifica, riferita alla conduzione biologica, per gli appezzamenti di cui si chiede l'aiuto, risulta essere stata trasmessa secondo le norme vigenti all'Organismo di controllo ed alla Direzione Generale Agricoltura, a mezzo raccomandata A/R..

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è pertanto ammissibile solo se il beneficiario ed i terreni su cui si chiede l'aiuto risultano notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della "domanda di aiuto".

La notifica o la variazione di notifica dell'applicazione del metodo biologico dovrà essere trasmessa secondo le norme vigenti all'Organismo di controllo prescelto ed alla Direzione Generale Agricoltura, a mezzo raccomandata A/R.

Non sono ammesse domande che fanno riferimento a notifiche o variazioni di notifiche inviate oltre i termini prescritti (si assumono gli estremi di invio riportati nelle ricevute postali).

I termini e le modalità per la presentazione delle notifiche sono in ogni caso condizionati dalle procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura per l'inserimento e la gestione dell'elenco degli operatori biologici.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Per il riconoscimento dell'indirizzo frutticolo/viticolo e per il computo della PLV vedi quanto indicato nelle schede tecniche riferite all'Azione 1.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità).

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre annuali</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e frut-tiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	156	296	390	469	625	750

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- *per il settore zootecnico da latte:
380 Euro/Ha.*
- *per il settore zootecnico da carne:
330 Euro/Ha*

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e frut-tiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	142	270	355	426	568	682

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agroambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- *per il settore zootecnico da latte:
350 Euro/Ha.*
- *per il settore zootecnico da carne:
300 euro per ettaro*

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici foraggere su cui può essere applicato il premio di 350 o 300 Euro/ha, in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Si fa presente che relativamente agli indici di

conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006. Per gli allevamenti cunicoli si applicano i codici di conversione di cui all'allegato II della deliberazione regionale n. 794 del 5 maggio 2003, qualora tali allevamenti cunicoli siano oggetto di applicazione del Reg. (CEE) n. 2092/91 (a partire dall'1 gennaio 2009 il riferimento è al Reg. (CE) n. 834/07).

Il sostegno previsto per la zootecnia biologica:

– *Limitatamente ad allevamenti bovini da carne:*

- *è concesso qualora le produzioni siano destinate al consumo oppure vengano destinate ad altre imprese che completano la filiera fino al prodotto finale (es. allevamenti per l'ingrasso dei vitelloni e non sola linea vacca-vitello senza ingrasso successivo), con priorità per gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo attraverso vendita diretta o che destinano i vitelli all'ingrasso, fino al prodotto finale, in filiera biologica.*

Al fine del riconoscimento della priorità per la concessione del sostegno previsto per le produzioni zootecniche biologiche da carne:

- gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo, attraverso vendita diretta devono allegare alla domanda di aiuto e di pagamento copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001;
- gli allevamenti che, producendo vitelli da ristallo, destinano questi soggetti all'ingrasso fino al prodotto finale in filiera biologica, devono allegare alla domanda di aiuto il contratto di fornitura che riguardi la prevalenza dei capi per ingrasso presenti in azienda, sottoscritto con un operatore biologico, con valenza annuale e impegno a rinnovarlo e ad allegarlo a ciascuna domanda di pagamento per gli anni successivi.

In ogni caso per documentare la destinazione delle produzioni di allevamenti zootecnici biologici di bovini da carne, si farà riferimento in particolare alle fatture/autofatture di vendita e all'elenco regionale degli operatori biologici. In particolare per le aziende che destinano il prodotto al consumo attraverso vendita diretta, sono inoltre validi gli scontrini fiscali e/o le fatture di servizio di macellazione. A supporto ulteriore possono essere utilizzati i dati del registro di stalla disponibile sulla BDN, in particolare per verificare l'uscita dei capi e la motivazione.

L'accesso al sostegno previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionato alla osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 794 del 5 maggio 2003 inerenti l'applicazione del Reg. (CEE) 2092/91 (a partire dall'1 gennaio 2009 il riferimento è al Reg. (CE) n. 834/07) e del Reg. (CE) n. 1804/99 per il comparto zootecnico.

– *Per tutte le aziende zootecniche :*

- *è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera non inferiore a 1,5 in pianura, 1 in collina e 0,8 in montagna;*

- è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
 - superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
 - consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 5 maggio 2003 recante "Disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 2092/91 e del Reg. (CE) n. 1804/99 esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto zootecnico" e successive modificazioni.

Per quanto sopra esposto, sono da considerare superfici foraggere:

- le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18¹ di cui al Reg. (CE) n. 1444/2002,
- le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2², limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) n. 1444/2002.

Nel P.S.R. è indicata l'ammissibilità al pagamento maggiorato per "gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni"; al riguardo il P.S.R. non pone limitazioni alle specie allevate.

Ciò nonostante, per l'individuazione delle superfici che posseggono i requisiti per la corresponsione del pagamento maggiorato, a motivo delle condizioni poste circa il rapporto UBA/superficie foraggiera, si potranno considerare unicamente i tipi di allevamento per i quali come da Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V sono indicati coefficienti di conversione dei capi in UBA.

I tipi di allevamento per i quali non sono indicati coefficienti di conversione non possono pertanto essere ammessi al pagamento al livello previsto per il settore zootecnico.

L'utilizzo della superficie foraggiera come parametro cui riferire la corresponsione del sostegno, non è legato unicamente alle caratteristiche alimentari delle specie allevate, bensì al requisito (inderogabile per metodi di produzione biologici del comparto

¹ Dal Reg. (CE) 1444/2002 - D/18 Piante foraggere

I. Tutte le coltivazioni erbacee seminate destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggere annuali o pluriennali).
 II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio.
 Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute, ad altre aziende per uso diretto o all'industria. Sono compresi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminativi raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarciate da foraggio (D/12).

² Dal Reg. (CE) 1444/2002

F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

II. Sono esclusi:

- . i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),
- . prati e pascoli non utilizzati (H/1).

F/2 Pascoli magri

I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.
 Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

zootecnico come da deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 5 maggio 2003) del collegamento funzionale fra l'allevamento praticato e la conduzione di terreni.

Il sostegno previsto per le produzioni vegetali foraggere è prioritariamente concesso per quelle produzioni legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica.

A tal fine, è obbligatorio corredare la domanda di aiuto con il contratto di fornitura.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”, che con la 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque” ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all’Azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”. Gli impegni previsti per l’applicazione dell’Azione 2 “Produzione biologica” non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell’Azione 3 e dell’Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Nel caso l’azienda abbia impegni in corso, per parte della superficie, ad altre azioni della Misura 214 non comprese fra quelle sopra citate, per le quali il P.S.R. non prevede esplicitamente la possibilità di abbinamento, l’obbligo di adesione all’Azione 2 è limitato alla SAU restante.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/03, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l’applicazione dell’art. 69 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della Misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

Analogamente ci si è comportati in passato e ci si comporterà in futuro in ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta).

AZIONE 3

Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006:

- Intervento Cover Crop: AZIONE 3, Colture intercalari per la copertura vegetale - (cover crops - CC)
- Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti: AZIONE 5, Inerbimento permanente delle colture arboree da frutto e vite (IN)

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Gli interventi di mantenimento di una coltura di copertura rispondono ai fabbisogni prioritari di migliorare la fertilità del suolo e la qualità delle acque, nonché di ridurre i rischi di erosione superficiale dei territori acclivi.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa alla realizzazione dell'obiettivo specifico "Tutela della risorsa acqua", essendo finalizzata a rendere compatibili le attività di spandimento degli effluenti zootecnici con le esigenze ambientali, nonché a quella dell'obiettivo "Tutela della risorsa suolo", promuovendo la difesa/prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico dei terreni acclivi.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di cover crop o inerbimento permanente finalizzati alla tutela della qualità idrica e del suolo, nonché alla riduzione dei rischi di erosione.

Descrizione dell'Azione

L'Azione si suddivide in due interventi:

Intervento Cover Crop

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:

- A. *mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 30 settembre di ciascun anno d'impegno:*
 - *di un erbaio intercalare di colture graminacee;*
 - *oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie;*
 - *oppure di una coltura da sovescio.*
- B. *non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio:*
 - *la concimazione azotata chimica o organica con liquami;*
 - *i trattamenti fitosanitari;*

- *i diserbici chimici, fatta eccezione per l'impiego di glyphosate, gluphosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva;*
- *il pascolo.*

L'accoglimento di domande di aiuto e la corresponsione dei sostegni annuali sono condizionati al rispetto integrale delle condizioni e dei criteri indicati, con particolare riferimento all'esecuzione delle semine entro il 30 settembre successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Per il caso in questione dovrà essere comunque garantita la semina della coltura intercalare per cinque cicli colturali.

In alternativa, per i casi di presentazione di domande di aiuto in prossimità dell'inizio dell'annata agraria, possono essere ammessi i casi di semina entro il 30 settembre dell'annata agraria cui si riferisce la domanda.

Tali adempimenti dovranno essere verificabili dalla documentazione in possesso dell'azienda (con particolare riferimento al piano colturale).

Per la preparazione del letto di semina della coltura di copertura non è ammesso l'uso di prodotti fitosanitari. È consentita, eventualmente, la fertilizzazione fosfatica e potassica in funzione della coltura che seguirà quella di copertura e in coerenza con le Azioni 1 e 2.

L'applicazione dell'intervento non è obbligatorio su tutta la superficie arativa aziendale.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l'importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Le superfici interessate dall'intervento Cover-Crop possono variare in funzione della rotazione colturale; pertanto, è ammessa la permutazione delle particelle oggetto di impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno è ammessa una riduzione massima del 25% rispetto alla superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Il piano di rotazione della coltura intercalare, previsto dal P.S.R., da allegare alla domanda di aiuto, può essere modificato negli anni successivi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento.

Il controllo della presenza della coltura intercalare di copertura va effettuata dopo almeno 2 mesi dalla data di semina, verificando che lo sviluppo della vegetazione sia sufficiente ad evitare che la maggior parte dell'acqua di pioggia cada direttamente sulla superficie del suolo (visibilità della superficie del suolo al di sotto della vegetazione).

È consentito l'utilizzo di semente di seconda riproduzione, ovvero di semente commerciale o standard, eventualmente autoprodotta dal beneficiario dell'Azione.

Modalità di eliminazione della coltura intercalare:

- *interramento con attrezzi adeguati (erpice frangizolle o simili), eventualmente preceduto da trinciatura o sfalcio della vegetazione;*
- *disseccamento secondo quanto già indicato nella descrizione dell'impegno.*

Per quanto qui non espressamente riportato si può far riferimento alle norme generali e di coltura previste per le Azioni 1 e 2.

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

C. *Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:*

- *mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo;*
- *non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico.*

Negli impianti condotti in asciutta, limitatamente a 50 cm di distanza dall'asse del filare, sono consentiti, nei primi due anni successivi alla messa a dimora delle piante, interventi di controllo del cotico erboso. Tali interventi possono realizzarsi mediante lavorazione del terreno nelle sole aree di pianura. Nella aree di collina e montagna con pendenza superiore al 10% è consentito adottare solo le tecniche di controllo meccanico previste dal Reg. (CEE) 2092/91 che non determinino un rimescolamento del terreno.

L'applicazione dell'intervento non è obbligatoria su tutta la superficie aziendale condotta a frutteti e vigneti.

Alla domanda di aiuto è obbligatorio allegare una cartografia (stralcio di foglio di mappa catastale o di carta tecnica regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000) in cui siano delimitate le superfici interessate al presente intervento.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a compilare la scheda di rilevazione degli adempimenti.

La sede di conservazione della documentazione è quella dichiarata esplicitamente alla presentazione della domanda.

La corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità sarà riferita unicamente alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Di norma le particelle assoggettate ad impegno nella domanda iniziale di assunzione, durante il periodo di impegno medesimo, non possono essere permutate con altre particelle aziendali.

Nel caso di abbattimento di impianti di colture arboree e vite, si ammette la sostituzione delle particelle con altre di superficie equivalente purché con impianti di almeno 3 anni.

L'Azione è di durata quinquennale.

Localizzazione

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e*

successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);

- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito ai punti a) e b).

- a) *Gli interventi si applicano unitamente all'attuazione dell'Azione 1 - Produzione integrata o Azione 2 - Produzione biologica nelle aree di pianura e collina, in cui è prevalente la tutela idrologica, ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:*

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;*
- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*

- b) *Nelle aree di collina, non incluse nel precedente punto a), soggette a fenomeni di erosione superficiale e ricadenti nelle aree a rischio di erosione idrica o a rischio di franosità, individuate nella Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa (Allegato 1 del P.S.R.), l'Azione può essere applicata anche come intervento singolo, indipendentemente dalla contemporanea adesione ad altre azioni.*

Inoltre:

- *l'intervento Cover Crop si può applicare come intervento singolo nei comuni con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 127 kg/ha e ricadenti in aree di pianura e collina non incluse al precedente punto a);*
- *l'intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti si può applicare come intervento singolo nelle aree di pianura non incluse al precedente punto a) e caratterizzate dalla prevalenza di suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, come individuabili dal Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola prodotto dalla RER.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Cover Crop

- *Sono ammesse all'aiuto le superfici a seminativo di almeno 3 ettari, anche non contigue.*
- *L'intervento si applica sulle superfici delle sole colture annuali.*
- *Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare un piano colturale che, in funzione della successione colturale prevista, indichi su quali superfici e con quali azioni si darà applicazione all'impegno.*
- *E' obbligatorio registrare l'acquisto dei fitofarmaci e gli interventi erbicidi sulle schede definite dai Disciplinari di Produzione Integrata.*

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

- *E' ammessa all'aiuto la superficie minima di 1 ettaro, anche costituita da appezzamenti non contigui.*

Entità dell'aiuto

Intervento Cover Crop.

Il sostegno è pari a 170 euro/Ha

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

Il sostegno è pari a 120 euro /Ha.

L'aiuto può essere cumulato con quello previsto dalle Azioni Produzione integrata o Produzione biologica.

AZIONE 4

Incremento della sostanza organica

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 4, Incremento della materia organica nei suoli.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La semplificazione degli ordinamenti colturali, l'uso intensivo della risorsa suolo, anche a causa di lavorazioni non appropriate, causano l'impovertimento del tenore di sostanza organica dei suoli. Gli interventi di mantenimento e incremento della sostanza organica nel suolo rispondono, quindi, al fabbisogno prioritario di migliorare la qualità del suolo, secondo un orientamento coerente:

- *con i Requisiti minimi di Buona Conduzione Agronomica ed Ambientale dei terreni, previsti dalla riforma di medio termine della PAC che ha imposto il rispetto della condizionalità;*
- *con la Strategia tematica per il suolo e la proposta di Direttiva europea sul suolo, che prevede una integrazione delle problematiche del suolo con altre politiche, particolarmente con la tutela delle acque, con la gestione dei rifiuti, con la riduzione degli apporti contaminanti, con l'applicazione del protocollo di Kyoto in relazione allo stoccaggio del carbonio.*

L'intervento si propone quindi come un adeguamento dell'Azione 4 della Misura 2 f (Misure agro-ambientali) del precedente periodo di programmazione di sviluppo rurale 2000-2006, in applicazione dei nuovi orientamenti politici sopra riportati.

Nella formulazione dell'Azione si è considerata la necessità di determinare un'estensione più ampia dell'intervento, al fine di modificare l'attuale distribuzione disomogenea degli ambiti in cui si attua una fertilizzazione equilibrata, organica e minerale, con conseguente introduzione degli effluenti di allevamento palabili (provenienti da allevamenti che impiegano lettiera o assimilati) tra le matrici organiche utilizzabili nelle aree a bassa densità zootecnica. Tali materiali, sebbene non possano essere trasformati sino a rispettare gli standard previsti per gli ammendanti commerciali, presentano elevati livelli di qualità, a volte superiori agli stessi ammendanti commerciali, considerato che non sono ricavati dalla frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione, contemplando impegni inerenti gli apporti al terreno di ammendanti organici naturali o ottenuti mediante un processo di trasformazione industriale, le lavorazioni e l'interramento dei residui colturali, contribuisce all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo" e, in particolare, a determinare una estensione della superficie agricola interessata dalla fertilizzazione organica e a contrastare la tendenza a concentrare gli impieghi nelle aree limitrofe ai principali punti di produzione: impianti di produzione di

ammendanti (in genere costituiti da impianti che trattano matrici provenienti dalla raccolta differenziata dell'organico) o allevamenti zootecnici.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare gli impieghi degli ammendanti organici apportati ai terreni agricoli.

Descrizione dell'Azione

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna ad adottare uno dei seguenti interventi.

Intervento 1

A. *Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione e gestione dei terreni nell'azienda adottando i criteri di calcolo delle dosi di effluenti zootecnici secondo la normativa in vigore per l'attuazione della Direttiva nitrati. Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96, gli effluenti palabili sono costituiti da:*

- *lettiere esauste di allevamenti avicoli;*
- *le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;*
- *frazioni palabili risultanti dal trattamento in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;*
- *i letami e i materiali assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.*

B. *Inoltre, il beneficiario si impegna a:*

- *limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura;*
- *limitare la profondità di lavorazione del terreno a 0,30 m di profondità;*
- *interrare tutti i residui colturali;*
- *non utilizzare fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs. 99/92, ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici.*

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie a contributo minima indicata in domanda iniziale.

La corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità non potrà riguardare estensioni superiori a quelle desumibili dalla domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Il beneficiario con la domanda di adesione deve fornire tra l'altro le seguenti informazioni:

- *elenco degli allevamenti conferenti gli effluenti palabili;*
- *indicazione della tipologia di effluente, della quantità di azoto al campo che intende utilizzare;*

- gli estremi della autorizzazione ai sensi della L.R. 50/1995 rilasciata dalla Provincia all'allevatore conferente oppure gli estremi della comunicazione acquisita agli atti dalla Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 96/2007 inviata dall'allevatore conferente o infine, per gli allevamenti contemplati, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Ogni intervento di fertilizzazione deve essere riportato nell'apposito Registro di utilizzazione previsto dalla normativa regionale.

Nel caso si applichi l'impegno in terreni ricadenti in Zone vulnerabili, la citata deliberazione regionale n. 96/2007 prevede due tipi di Piano di utilizzazione (vedasi Allegato B alle presenti schede), in rapporto alla quantità di azoto contenuto nell'effluente, al netto delle perdite di stoccaggio e trattamento:

- se la quantità è superiore a 6.000 kg all'anno, è prevista l'elaborazione di un Piano Completo;
- basato, per le colture erbacee, sull'applicazione di una equazione di bilancio dell'azoto per definire i fabbisogni delle colture (per gli approfondimenti in merito, si rimanda al testo dell'Allegato B);
- se, invece, la quantità è inferiore o pari a 6.000 kg all'anno, è prevista l'elaborazione di un Piano semplificato, che non richiede il calcolo del bilancio per definire i fabbisogni delle colture, in quanto questi sono predefiniti (vedasi tabelle 7a e 7b dell'Allegato B). Tali valori rappresentano i limiti massimi di apporto di azoto utile alle colture. Si precisa che per azoto utile alle colture si intende l'azoto minerale e quello efficiente delle matrici organiche.

Per determinare l'azoto efficiente delle matrici organiche occorre fare riferimento al coefficiente "ko" dell'allegato B.

Nel caso in cui l'impegno si applichi in Zone NON vulnerabili, il beneficiario deve elaborare unicamente il Piano di utilizzazione semplificato.

Piano di utilizzazione: vincoli da rispettare

- Apporti di azoto utile alle colture pari al fabbisogno. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo per la superficie oggetto dell'impegno deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione.
- L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (Fo), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media della superficie oggetto dell'impegno. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare.
- Il coefficiente di efficienza ko complessivo relativo alla superficie dell'impegno, media ponderata di tutte le distribuzioni, deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza: 0,48% per i materiali palabili non sottoposti a processi di maturazione e/o compostaggio; 0,40 per gli altri.

Altri documenti da tenersi in azienda

- Registro di Utilizzazione: il Beneficiario deve annotare sul Registro di utilizzazione, per particella/appezzamento, e relativa coltura, i quantitativi di effluenti e fertilizzanti commerciali e la data di distribuzione, entro dieci giorni dall'esecuzione.
- Scheda magazzino

Localizzazione

Zone omogenee di pianura e collina, limitatamente ai Comuni a basso carico di azoto zootecnico (non superiore a 127 kg di azoto organico/ettaro di S.A.U.) come individuati dagli strumenti tecnici di applicazione della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati.

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono essere titolari di impresa agricola con OTE vegetale - con terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (vedi elenco dei Comuni di cui all'allegato D).

Possono attuare l'azione le aziende agricole con Orientamento Tecnico Economico prevalente vegetale (non costituisce quindi titolo di esclusione la semplice presenza di allevamenti di consistenza non superiore alla produzione di 1.000 kg di azoto: 12 vacche in produzione; 90 suini grassi o 38 scrofe; 2.174 posti ovaiole o 4.000 posti broilers) che abbiano disponibilità (terreni in proprietà, o in affitto) di almeno 3 ettari in Zone NON Vulnerabili o in Zone Vulnerabili in comuni a bassa densità di carico zootecnico.

Per comuni a bassa densità di carico zootecnico si intendono quelli in cui l'azoto prodotto dagli allevamenti in rapporto alla SAU comunale non è superiore a 127 kg/ettaro, con riferimento ai dati del Censimento Generale dell'agricoltura dell'anno 2000. In allegato è riportato il dato per comune (allegato D).

Nel periodo in cui attua l'intervento 1, il beneficiario può sostituire le particelle con altre, di pari condizioni, ma non ridurre la superficie complessiva per cui si è assunto l'impegno.

Intervento 2

Il beneficiario si impegna a:

- C. *apportare al terreno, nell'arco di 5 anni, una quantità media di 2,5 tonnellate di sostanza secca/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra i seguenti*

ammendanti del suolo elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2006 n. 217, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti":

- *codice 1, letame;*
- *codice 2, letame artificiale,*
- *codice 3, ammendante vegetale semplice non compostato;*
- *codice 4, ammendante compostato verde;*
- *codice 5, ammendante compostato misto;*
- *codice 6, ammendante torboso composto.*

D. rispettare i limiti di apporto stabiliti dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) in rapporto alla concentrazione di materia organica nei suoli; interrare tutti i residui colturali; limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità; non effettuare distribuzioni di fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs. 99/92.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto per l'intervento 2 non sono permutabili nel periodo di impegno, pertanto la corresponsione di sostegni per gli anni successivi a quello di pagamento della prima annualità sarà riferito unicamente alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a conservare per il periodo di impegno:

- *le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti;*
- *i certificati di analisi del terreno, per i casi previsti;*
- *a compilare le schede magazzino dei fertilizzanti e la scheda delle operazioni colturali, come previsto dai DPI.*

L'impegno è di 5 anni.

Localizzazione

Si applica nelle zone omogenee di pianura e collina della Regione.

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia organica:

- a) non superiore all'1,5%, nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;*
- b) non superiore al 2%, nelle restanti Province della Regione.*

Per la determinazione della concentrazione di materia organica è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per Km², riportati sul Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola, consultabile on-line sul sito Ermesagricoltura. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici, provvedendo al campionamento del terreno e alla determinazione della granulometria e della materia organica, secondo i metodi stabiliti dai DPI. Per tale onere aggiuntivo viene riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto.

Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare una cartografia (stralcio di carta tecnica regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000) in cui siano delimitate le superfici interessate al presente intervento.

Interpretazione dei contenuti di materia organica del terreno

(tratto dai Disciplinari di Produzione Integrata)

TESSITURA	Grossolana Sabbia >60%	Media Sabbia < 60%-Argilla <35%	Fine Argilla >35%
<i>Intervallo di normalità</i>	0,8-1,3	1,5-2	2-2,5

Dosi ammesse

Dotazione di materia organica nel terreno	Apporti max. ammessi (t di s.s./ettaro)
<i>Bassa</i>	12
<i>Normale</i>	10
<i>Elevata</i>	8

Entità dell'aiuto

Intervento 1: il sostegno è pari a 180 euro/ha

Intervento 2: il sostegno è pari a 180 euro /ha nelle aree di pianura e a 220 euro/ha nelle aree di collina.

L'aiuto può essere cumulato con quelli previsti dall'Azione Produzione Integrata.

AZIONE 5

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 11, Salvaguardia della biodiversità genetica - settore zootecnico.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La pratica millenaria dell'agricoltura sul territorio emiliano-romagnolo ha generato nel corso del tempo un processo di specializzazione e di differenziazione di specie e, nel loro interno, di varietà alimentari che può essere considerato unico e peculiare.

Questa pratica ha dato origine ad uno straordinario patrimonio di biodiversità del quale è stata, ed è tuttora, garante l'agricoltura locale, fondata su aziende di piccole dimensioni fino alla scala familiare, che soprattutto nelle aree appenniniche e di alta collina rappresentano un valore economico e, ancor di più, un insostituibile fattore di presidio del territorio.

Tuttavia, dall'inizio dello scorso decennio si è registrato un progressivo impoverimento delle varietà di razze animali, che pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale. Esso, infatti, costituisce non solo un elemento di eccellenza qualitativa del sistema agricolo emiliano-romagnolo, ma rappresenta anche il miglior presidio del territorio, restituendo all'attività agricola una funzione che è allo stesso tempo di tutela ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali riportate in Tabella 42 del P.S.R..

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono riportate nella Tabella 42, i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- *mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;*

L'entità dei sostegni da corrispondere negli anni successivi a quello di assunzione dell'impegno sarà riferito all'entità delle UBA dichiarate nella "domanda di aiuto".

Pertanto, il pagamento di maggiori sostegni conseguenti a variazioni in aumento delle UBA oggetto di aiuto durante il quinquennio sarà possibile unicamente se finanziabile il pagamento di domande di “AMPLIAMENTO DELL'IMPEGNO” secondo quanto disposto dal P.O. Asse 2.

La riduzione della consistenza delle UBA è ammessa soltanto per documentati casi di forza maggiore. Analogamente, la sostituzione dei capi è ammessa esclusivamente per i casi di forza maggiore debitamente documentati o per il normale avvicendamento dovuto a ragioni anagrafiche.

I capi delle razze oggetto di aiuto devono essere allevati esclusivamente sul territorio regionale.

- *effettuare la riproduzione in purezza;*

La riproduzione in purezza va effettuata secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, artt. 33 e 34 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale").

- *provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.*

I soggetti vanno fatti iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza.

Per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il D.I. 31 gennaio 2002, concernenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

Il beneficiario si impegna inoltre a rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato 1 del capitolo III del P.S.R.).

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del P.S.R. prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.*

- *Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.*

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze e nelle seguenti aree preferenziali:*
 - *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
 - *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità esclusivamente per le zone di origine delle singole razze al di fuori delle Zone Vulnerabili e della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le aree agricole non ricadenti nelle zone di origine ma incluse in zone Vulnerabili e della Rete Natura 2000.*

Beneficiari

- *Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.*
- *Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate in Tabella 42 del P.S.R..*

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

150 Euro/UBA per le razze riportate in Tabella 42 del P.S.R., mantenute in allevamento per almeno 5 anni.

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 "Produzione Biologica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 2 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

In considerazione di quanto sopra richiamato, le razze oggetto di applicazione della presente Azione possono nel contempo beneficiare dei sostegni per la produzione zootecnica previsti dall’Azione 2 “Produzione biologica”.

Il calcolo delle U.B.A. viene effettuato con riferimento a quanto indicato nel Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/03, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l’applicazione dell’art. 69 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della Misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

Durata dell’impegno

5 anni

Si riporta di seguito la Tabella 42 del P.S.R.

Tabella 42 – Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE D'ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
<i>Reggiana</i>	<i>RE, PR, MO</i>	<i>1380</i>	<i>ANABORARE</i>
<i>Bianca Val Padana</i>	<i>MO, PR, RE</i>	<i>381</i>	<i>APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)</i>
<i>Ottonese Varzese</i>	<i>PC</i>	<i>118</i>	<i>APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)</i>
OVINI			
<i>Appenninica</i>	<i>Appennino forlivese</i>	<i>8084</i>	<i>ASSONAPA</i>
<i>Cornigliese</i>	<i>Collina e montagna di tutte le province emiliano-romagnole</i>	<i>261</i>	<i>APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)</i>
EQUINI			
<i>Cavallo del Ventasso</i>	<i>RE</i>	<i>90</i>	<i>APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)</i>
<i>Cavallo Bardigiano</i>	<i>PR, PC</i>	<i>1665</i>	<i>Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)</i>
<i>Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.</i>	<i>BO, FE, RA, FC</i>	<i>3142</i>	<i>Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.</i>
<i>Cavallo Delta</i>		<i>320</i>	<i>APA Ferrara</i>
SUINI			
<i>Mora Romagnola</i>	<i>FC</i>	<i>129</i>	<i>APA di Ravenna</i>
<i>Nero di Parma</i>	<i>PR</i>	<i>401</i>	<i>APA di Parma</i>
ASINI			
<i>Asino Romagnolo</i>	<i>FC, BO</i>	<i>113</i>	<i>APA FC BO (R. anagrafico c/o AIA)</i>

Per l’annualità 2008, pur non essendo presente nell’elenco delle razze a rischio di abbandono di cui alla tabella suindicata, è possibile presentare domande di aiuto anche per

la razza ovina Cornella Bianca. Tuttavia l'ammissibilità al regime di impegno e di sostegno finanziario previsti dall'Azione 5 è comunque condizionata a specifica approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del P.S.R. 2007-2013 per quanto attiene l'inserimento in elenco della razza medesima.

AZIONE 6

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 11, Salvaguardia della biodiversità genetica - settore frutticolo e viticolo.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In Regione, a seguito delle mutate condizioni socio-economiche delle campagne e all'affermarsi di modelli produttivi sempre più intensivi, è ormai in atto un processo di specializzazione che ha portato alla scomparsa e/o alla rarefazione di numerose cultivar e varietà orticole e frutticole tradizionalmente presenti nel nostro ambiente.

Le antiche varietà autoctone presentano, dal punto di vista organolettico, della resistenza alle avversità e dell'adattamento all'ambiente, una serie di caratteristiche particolarmente positive. Le informazioni genetiche in esse contenute rappresentano, quindi, un importante patrimonio per la ricerca a scopo alimentare di nuove varietà più produttive e resistenti alle malattie, per la selezione di cultivar capaci di adattarsi a mutate condizioni ambientali o per l'estrazione di sostanze utilizzate a scopi terapeutici.

In assenza di specifici interventi di salvaguardia, le antiche varietà delle specie vegetali utilizzate in agricoltura sono destinate fatalmente a scomparire, con conseguente perdita non solo di una quota rilevante di diversità genetica accumulatasi nel corso di lunghissimi cicli di selezione naturale e seminaturale, ma anche di una parte della cultura e della storia del territorio rurale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà delle specie vegetali indicate nelle Tabelle 43 e 44 del P.S.R..

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle varietà riportate nelle Tabelle 43 e 44 del P.S.R. i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- *Conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni piante, filari, impianti costituiti da varietà autoctone a rischio di erosione genetica (Tabella 43);*

- *Adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche di produzione integrata o biologica;*
- *Adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite dall'Azione 1 e/o 2;*
- *Nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato, estesa almeno 2 metri;*
- *Per le specie orticole: impegno per almeno 5 anni di coltivazione in rotazione di varietà a rischio di erosione genetica (Tabella 44) adottando sistemi di produzione integrata e/o biologici; si rimanda per il caso in questione alla presentazione, a corredo della domanda di aiuto, di un piano di rotazione da redigere nei modi e nei termini come definiti nell'Azione 1.*

L'inserimento delle varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica nell'elenco riportato nella presente Azione prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le varietà devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le varietà devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quarant'anni.*
- *Le varietà devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le varietà devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le varietà devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.*

Gli impianti e/o le piante già esistenti in azienda devono essere corredate da idonea documentazione comprovante la corrispondenza alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Tale documentazione, da conservare in azienda, può essere costituita dalla documentazione del vivaista che ha fornito il materiale vegetale o, in alternativa, da una perizia effettuata da un Tecnico abilitato che attesti la corrispondenza genetica delle piante alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Per quanto riguarda i nuovi impianti e/o le piante di nuova piantumazione, il materiale di propagazione deve essere prodotto da vivaisti regolarmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario, a partire da "piante madri" di cui si sia accertata la conformità genetica (Istituti e laboratori di comprovata esperienza e dotati di congrua banca dati genetica per eventuali accertamenti su base molecolare) e la condizione sanitaria (Istituti e laboratori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario).

La conformità genetica e la rispondenza sanitaria vanno riferite alla normativa vigente: Conformità Agricola Comunitaria per i fruttiferi (DM 14 aprile 1997) e Certificazione per la vite (DM 8 febbraio 2005; Direttiva 2005/43/CE).

Le “piante madri” possono essere presenti presso collezioni varietali di organismi pubblici e privati in grado di documentare l’origine e la condizione sanitaria del materiale, nonché di garantirne la conformità rispetto a quanto previsto dalla legislazione riferita ai patogeni da quarantena e alle relative disposizioni di lotta obbligatoria.

È altresì ammesso l’impianto di materiale vegetale proveniente da autoproduzione controllata. L’autoproduzione del materiale di propagazione, che in ogni caso va comunicata al Servizio Fitosanitario, deve realizzarsi a partire da “piante madri” e/o impianti corredati da idonea documentazione e già esistenti in azienda.

Per i nuovi impianti di cultivar frutticole permane l’obbligo di utilizzare materiale di moltiplicazione conforme alla normativa sulla qualità (CAC, in base al DM 14 aprile 1997); detti materiali dovranno pertanto essere accompagnati da passaporto delle piante e dal relativo documento di commercializzazione.

I nuovi impianti di vite devono essere realizzati in ottemperanza alla normativa vigente, pertanto occorre essere in possesso di regolare “diritto di reimpianto” e utilizzare soltanto i materiali vegetali di cv. regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (OCM vino). L’attuale legislazione, inoltre, non permette la “commercializzazione” di materiale di propagazione delle viti non iscritte al Registro Nazionale delle varietà (DPR 1164/69; DM 8 febbraio 2005).

Ai fini del mantenimento della biodiversità viticola, è ammissibile sia la conservazione che il nuovo impianto (fino ad un massimo di 1000 m²) delle varietà non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, di cui alla tabella 43 del P.S.R. riportata nella presente scheda di Azione, nel momento in cui le produzioni ottenute siano destinate ad uso familiare o a scopi di ricerca/sperimentazione scientifica.

La produzione vivaistica di detti materiali è finalizzata alla conservazione della biodiversità; pertanto la cessione di materiali di moltiplicazione di viti non iscritte al Registro Nazionale è limitata a soddisfare le richieste della presente Azione fino ad un massimo di 25 piante. I vivaisti a fine campagna dovranno comunicare l’elenco degli acquirenti.

Il limite sopra fissato è derogato per quei vitigni indicati nella tabella 43 iscritti nell’elenco delle varietà approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Registro Nazionale delle Varietà di Vite), le cui produzioni possono essere commercializzate.

Per le varietà di vite iscritte al Registro Nazionale, il finanziamento non è cumulabile con altri eventualmente previsti dalla OCM vino.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno, con l’unica eccezione per le colture orticole per le quali il Piano di rotazione preveda l’utilizzo di particelle diverse nell’arco temporale di durata dell’impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l’importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all’accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, fatti salvi casi di forza maggiore, non è ammessa una riduzione della superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà locali e nelle seguenti aree preferenziali:*
 - *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
 - *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità esclusivamente per le zone di origine delle singole varietà locali al di fuori delle Zone Vulnerabili e della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le aree agricole non ricadenti nelle zone di origine ma incluse in zone Vulnerabili e della Rete Natura 2000.*

Beneficiari

- *Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.*
- *Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, conservano o impiantano le varietà frutticole e i vitigni elencati in Tabella 43 del P.S.R. e/o coltivano le varietà orticole indicate in Tabella 44 del P.S.R. medesimo.*

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

Per il settore frutticolo e viticolo:

- *850 Euro/ha per le cultivar frutticole e i vitigni indicati in Tabella 43, impiantati e/o mantenuti in coltivazione per almeno 5 anni.*

In caso di nuovi impianti il sostegno non potrà essere concesso per superfici inferiori a 950 metri quadrati e superiori a un ettaro.

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Le aziende dovranno essere in possesso dei diritti d'impianto, se richiesti.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro Nazionale possono essere impiantati superfici fino a 1000 metri quadrati.

I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 2200/96 - OCM ortofrutta, Reg.(CE) n. 1493/99 - OCM vite).

Per il settore orticolo:

- 600 Euro/ha, sono ammesse superfici di estensione minima di 300 mq.

Queste colture sono realizzate per scopi didattico-dimostrativi, a fini di tutela ambientale. I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. (CE) n. 2200/96 - OCM ortofrutta).

P.S.R. - Tabella 43 – Elenco varietà frutticole e vitigni minacciate di erosione

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	Zone di origine
Vite	Alionza Angela Bervedino Canina Nera Centesimino Lambrusco Oliva Melara Negretto Santa Maria Sgavetta Spergola Uva Tosca Verdea	BO MO – BO – RA – FC PC RA – FC RA – FC RE – MO PC – PR BO PC – PR RE – MO RE MO – BO Tutta la Regione

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà non iscritte al Registro Nazionale	Zone di origine
Vite	Albana Nera Bertinora o Rossola di Bertinoro Belzamino Biondello Bsolla Rambella Fogarina Termarina Famoso Cornacchia Lanzesa P350 Lambrusco Benetti Lambrusco di Fiorano Malvasia aromatica di Parma Pelaçòs di Bagnacavallo Ruggine o Ruznintena Santa Maria (nera) Scarsa Foglia Trebiano di Spagna Uva di Tundé Vernaccina Riminese Verucchiese	BO – RA RA – FC FC – RN Tutta la Regione BO – RA FE – RA RE Tutta la Regione FC RA RA BO RE – MO MO PR RA MO FC MO – RE MO RA RN RN
Albicocco	Reale	BO
Castagno	Raggiolana Pistolese Marrone di Campora Biancherina Carrarese	Tutta la Regione Tutta la Regione PR MO – BO MO – BO
Ciliegio	Durella Corniola Fiore Moretta di Cesena Mora di Vignola	FC FC FC FC MO
Melo	Abbondanza Della Carraia Campanino	MO – BO – FE FC – PR MO

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrodiversità		
Specie	Varietà non iscritte al Registro Nazionale	Zone di origine
	<i>Cavicchie (gruppo)</i> <i>Durello (gruppo)</i> <i>Lavina</i> <i>Musone (gruppo)</i> <i>Rosa locale (gruppo)</i> <i>Ruggine (gruppo)</i> <i>Poppina</i> <i>Zambona</i>	PR - RE - MO - BO MO - BO - FE - FC MO PC - PR - RE - MO - BO Zona omogenea di collina e montagna Zona omogenea di collina e montagna FE PC - PR - RE - MO - BO
<i>Olivo</i>	<i>Grappuda</i> <i>Colombina</i> <i>Orfana</i>	FC RA - FC - RN RA
<i>Pero</i>	<i>Pero dalla coda torta</i> <i>Gnocco di Parma (gruppo)</i> <i>Mora (gruppo)</i> <i>Principessa</i> <i>Sanguignola (gruppo)</i> <i>Scipiona</i> <i>Spadona estiva</i> <i>Volpina (gruppo)</i> <i>Angelica</i> <i>San Giovanni (gruppo)</i>	PC - PR - RE PC - PR - RE RA PR - RE - MO PR - RE - MO - BO - RA - FC RA - FC Zona omogenea di collina e montagna RA Tutta la Regione Tutta la Regione
<i>Pesche</i>	<i>Bella di Cesena</i> <i>Buco incavato</i> <i>Pesca Carota</i> <i>Sant'Anna Balducci</i> <i>Bella di Lugo</i> <i>Sanguigna</i>	FC RA FC - RN BO RA PC - PR - FC
<i>Prugne</i>	<i>Agostana di Cesena</i> <i>Zucchelle (gruppo)</i>	FC PR - RE

P.S.R. - Tabella 44 - Elenco specie orticole autoctone

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	Zone di origine
<i>Orticole</i>	<i>Cardo di Bologna</i> <i>Pomodoro Parmigiano (gruppo)</i> <i>Cavolo Piacentino</i> <i>Finocchio di Bologna</i> <i>Melone Popone Rospo di Bologna</i>	BO PR PC BO RE - MO - BO

AZIONE 8

Regime sodivo e praticoltura estensiva

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-06: AZIONE 8, Regime sodivo e praticoltura estensiva.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Sia nelle aree appenniniche, caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli, sia in pianura dove le superfici a prato permanente sono molto scarse o inesistenti a causa dell'intensificazione colturale, risultano prioritari la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo e della lisciviazione dei nitrati, il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali, e la salvaguardia della biodiversità, ivi comprese varie specie di fauna selvatica. Soprattutto le superfici di collina e di montagna circondate da zone boschive, infatti, costituiscono, a seconda dell'ubicazione, importanti aree di alimentazione, nell'arco di tutto l'anno, per lepre, capriolo, cervo, daino, cinghiale, pernice rossa, aquila reale, gufo reale, poiana, gheppio, ecc.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", sostenendo l'adozione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell'erosione e della lisciviazione dei nitrati, e alla conservazione della fertilità dei suoli. Contribuisce, altresì, all'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", incentivando usi del suolo tali da ridurre i livelli di inquinamento idrico da inputs agricoli, e all'obiettivo "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando gli habitat delle zone interessate dall'Azione, tra cui quelle all'interno o a ridosso di complessi forestali che costituiscono importanti aree di alimentazione per diverse specie selvatiche.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di conversione dei seminativi o di mantenimento di prati e/o pascoli permanenti.

Descrizione della Azione

La durata dell'Azione è di 5 anni.

L'Azione "Regime sodivo e praticoltura estensiva" è caratterizzata da due tipi di interventi agronomici:

- intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. All'intervento di conversione è assegnato il codice B2I.*
- intervento di mantenimento dei prati e/o pascoli estensivi.*

Nell'ambito dell'intervento di mantenimento dei prati e/o pascoli estensivi si individuano le seguenti tipologie di applicazione:

B2A	Mantenimento dei prati permanenti e/o pascoli
B2B	Mantenimento di medicai a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal quinto anno dall'impianto)
B2C	Mantenimento di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione
B2D	Recupero dei prati di montagna abbandonati
B2E	Mantenimento dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati attraverso l'Azione 8 della Misura 2.f di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99

Per il perseguimento degli obiettivi specifici il beneficiario si impegna a :

- A. *realizzare, con l'intervento di conversione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno un prato permanente attraverso la semina di un miscuglio di specie foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%);*
- B. *conservare, con l'intervento di mantenimento, le superfici a prato e/o a pascolo estensivo già esistenti.*

Per tutti gli interventi si impegna a:

- C. *non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;*
- D. *non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;*
- E. *effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;*
- F. *sulle superfici di collina e montagna interessate all'Azione ripristinare la rete scolante qualora mancante o carente.*

Per tutti gli interventi, il beneficiario inoltre si impegna:

- *a non distribuire fanghi di depurazione come definiti dal D.lgs 99/92 ;*
- *ad effettuare la fertilizzazione organica esclusivamente con letame o liquami zootecnici non superando le 170 unità di azoto/ha anno. Qualora le superfici oggetto di fertilizzazione organica siano anche pascolate, le unità di azoto/ha anno apportabili non potranno essere superiori a 85/ha anno;*
- *a mantenere pulita nei pascoli la superficie da specie arbustive infestanti, mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti.*

Esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D si impegna:

- G. - *ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;*
- *a mantenere nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rovo, rosa canina e vitalba), non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.*

Il beneficiario attraverso la sottoscrizione della domanda prende atto delle condizioni e modalità che regolano la corresponsione del sostegno secondo quanto riportato nelle presenti “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” e attesta la rispondenza della propria situazione ai seguenti requisiti, per quanto applicabili al proprio caso:

- per l'intervento B2I: stato di seminativo delle superfici oggetto d'impegno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2B: i medicai oggetto dell'intervento sono stati impiantati da almeno cinque anni;
- per l'intervento B2C: i prati polifiti oggetto dell'intervento sono esistenti da almeno 30 anni;
- per l'intervento B2A: le superfici oggetto di intervento sono state convertite da seminativo a prato nell'arco di cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2D: le superfici a prato-pascolo sono situate ad altitudini superiori ai 600 m. s.l.m., alla data di assunzione dell'impegno non hanno subito uno sfalcio e/o non sono state inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 3 anni e sono in evidente stato di degrado.

Per quanto riguarda gli interventi B2E, è obbligatorio indicare nella domanda di aiuto il numero della domanda di adesione alle corrispondenti Azioni della Misura 2.f del PRSR 2000-2006 di cui al Reg. (CE) n. 1257/99.

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 48 ore dalla realizzazione, le operazioni tecniche eseguite.

Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative agli eventuali turni di pascolamento effettuati, con le indicazioni delle UBA presenti in ogni turno .

La sede di conservazione del registro di cui sopra è quella dichiarata alla presentazione della domanda e, al termine di ogni annata agraria, il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma sul registro medesimo.

L'estensione minima della superficie oggetto dell'impegno è 1 ettaro. Al raggiungimento di tale estensione minima possono concorrere anche particelle catastali non contigue.

Localizzazione

L'applicazione dell'Azione riguarda le zone ambientali omogenee di pianura, collina e montagna.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*

- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005;*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);*
- *Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del P.S.R. 2007-2013;*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero. Tuttavia nell'ambito degli interventi di mantenimento le superfici investite con medicaia a fine ciclo di cui all'intervento B2B possono essere catastalmente a seminativo.

Si precisa inoltre che le superfici oggetto degli interventi di mantenimento o recupero possono essere catastalmente sia a prato, sia a pascolo.

Entità dell'aiuto

Per l'intervento di conversione e la tipologia di applicazione B2D: 300 Euro

Per tutte le tipologie di applicazione (escluso B2D) relative all'intervento di mantenimento: 240 Euro

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

AZIONE 9

Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-2006: AZIONE 9, Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, per la sola parte relativa alla conservazione.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali, anche in relazione alle positive ricadute nei confronti delle attività turistico-ricreative.

E' particolarmente importante l'attuazione di questi interventi in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi interventi rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il mantenimento di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario già esistenti.

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole.

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. attraverso l'attuazione di uno o più impegni come di seguito elencati:

- A. *Mantenimento di piantate (filari di alberi maritati con la vite) e/o di alberi isolati o in filare;*
- B. *Mantenimento di siepi e/o boschetti*

(costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri da pianta a pianta, preesistente da almeno cinque anni nel caso di conservazione);

- C. *Mantenimento di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque e relativi capofossi adduttori*
- D. *Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.*

Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- E. *maceri, laghetti, stagni, risorgive devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore);*
- F. *nei maceri, laghetti, stagni, risorgive evitare di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;*
- G. *conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214*

Le specie arboree o arbustive oggetto di conservazione sono quelle elencate nell'allegato C delle presenti Schede. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati;

- H. *conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani;*
- I. *conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;*
- J. *mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive, bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;*
- K. *piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti dovranno essere salvaguardati mediante il mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 m per ogni lato esterno;*
- L. *nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi;*
- M. *nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti;*

Nel caso di piantate, la fascia di rispetto può essere oggetto di trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite e di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione anche nel periodo marzo-luglio.

- N. *la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;*

O. il controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio.

Tale controllo può essere sempre effettuato nel caso di cavedagne di servizio situate nelle fasce di rispetto.

Per l'attuazione degli impegni suindicati il beneficiario si impegna pertanto a rispettare le seguenti condizioni:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**

- l'attuazione degli impegni G, H, L, M, N, O soprarichiamati.

- **piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti** dovranno essere salvaguardati mediante

- l'attuazione dell'impegno K soprarichiamato

La fascia di rispetto mantenuta con l'attuazione dell'impegno K deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

- nel caso di conservazione di siepi realizzate con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 la distanza sulla fila non deve essere superiore a 1,5 metri e la distanza tra le file non deve essere superiore a 3 metri. Nel caso di conservazione di boschetti realizzati con l'applicazione dell'azione 3 della Misura 216, la distanza non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi);

- Per i primi quattro anni di impegno nella conservazione di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, il controllo della vegetazione può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno. La possibilità di controllare meccanicamente la vegetazione erbacea di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, anche in tempi diversi dal periodo 1 agosto – 20 febbraio, vale solo per le file interne; per le file esterne tale possibilità esiste solo per 2 metri a partire dal tronco. Pertanto l'eventuale parte di fascia di rispetto esterna eccedente 2 metri deve essere mantenuta inerbita e può essere sfalciata e/o trinciata solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio. Si precisa che le eventuali fasce di rispetto eccedenti 2 metri devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee, e possono essere sfalciate o trinciate solamente nel periodo 1 agosto - 20 febbraio.

- Nelle siepi e nei boschetti realizzati con l'Azione 3 della Misura 216 in caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite. Inoltre, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.

- E' altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.

- **maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili** devono essere salvaguardati mediante:

- l'attuazione degli impegni E, F, J soprarichiamati
- Il livello idrico non deve essere mai inferiore a 50 cm nei punti di massima profondità, l'estensione della superficie sommersa non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Le cause di forza maggiore che impediscono il mantenimento dei livelli idrici minimi, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell'evento all'Ufficio competente per l'istruttoria.

Per favorire la diversità biologica nel corso della manutenzione è fatto obbligo di:

- conservare sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi)
 - evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
 - conservare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua;
 - non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media;
 - non praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva.
- **bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali** devono essere salvaguardati mediante:

- l'attuazione dell'impegno J soprarichiamato
- facendo conservare e sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza di piante acquatiche quali:
 - le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife, cannuce di palude, iris gialli, giunchi, carici ecc.)
 - le idrofite radicate sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
 - le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)
- l'immissione di acque provenienti esclusivamente dalla rete di scolo aziendale ed evitando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche dovrà inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la manutenzione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione ed alta almeno 50 cm.

E' altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono inoltre essere conservati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino dovrà comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere conservato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere conservati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere presente una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire mantenendo un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm.. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm. rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza di acqua anche in mancanza di piogge internamente al bacino devono essere inoltre mantenute depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili;
- l'immissione di acqua irrigua è vietata;
- l'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione acquatica è consentito solo nel periodo 1 novembre – 31 gennaio, la biomassa della vegetazione deve essere asportata e può essere utilizzata per fini energetici e/o compostaggio solo in ambito aziendale.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi conservati e/o ripristinati, previste in altri quadri normativi vigenti in materia.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005;*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U.

Sono oggetto della presente Azione:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l’Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.)
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti, corrispondenti a quelli previsti dalla presente azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che la presente Azione, può interessare contemporaneamente le superfici di cui al precedente punto 1 e 2 per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che per le superfici di cui al punto 1, il periodo decennale di impegno decorre dall’annualità successiva a quella di adesione all’Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2 aggiuntive alla superficie oggetto dell’Azione 3. E’ pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di pagamento dell’Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di pagamento dell’Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall’annualità successiva a quella della presentazione.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo, o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell’intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l’adesione in pianura all’Azione 2 “Produzione biologica” della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell’Azione 2 della Misura 214.

Nelle aree preferenziali di collina la percentuale minima e massima della SAU sulla quale si applica l’azione è la parte di SAU aziendale situata in area preferenziale. Pertanto anche la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici è da applicarsi solo all’interno delle aree preferenziali.

Qualora l’azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all’aiuto può essere localizzata su uno o più corpi.

Le specie arboree o arbustive conservate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione.

Non concorrono al calcolo della superficie occupata da elementi naturali e paesaggistici, gli esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni, nonché le zone umide di estensione superiore a 2 ettari, ad esclusione dei bacini di fitodepurazione delle acque realizzati con l’Azione 3 della Misura 216 ed i bacini di qualunque dimensione dove venga praticata l’acquacoltura.

I maceri storicamente esistenti e le piantate (filari di alberi maritati alla vite) non sono oggetto dell’obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in applicazione dei Regolamenti comunitari sull’imboschimento dei terreni agricoli o sul ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

Entità dell’aiuto

L’aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,12 Euro/mq/anno	0,1 Euro/mq/anno
Collina	0,06 Euro/mq/anno	0,05 Euro/mq/anno

Gli elementi naturali e seminaturali oggetto dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misura 2f - Azione 9, possono essere conservati con la presente Azione a partire dalla scadenza dell’impegno stesso. Il sostegno verrà commisurato per dieci anni alla superficie precedentemente oggetto dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 Misura 2f - Azione 9, compresi eventuali incrementi di superficie fino al raggiungimento della superficie massima prevista dall’azione (10% della SAU), nella misura di:

- 0,05 Euro/mq in pianura;
- 0,025 Euro/mq in collina.

Sulle superfici oggetto dell’Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura “Pagamenti agroambientali”.

La superficie oggetto di aiuto dovrà essere calcolata pertanto comprendendo:

- nel caso di alberi e arbusti già presenti, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo e/o cavedagne) e comunque una fascia di rispetto non inferiore a 2 metri per lato;
- nel caso di siepi e boschetti, la superficie compresa tra una distanza minima di metri 2 e massima di metri 5 per ogni fila esterna;
- nel caso di piantate, il calcolo della superficie oggetto di aiuto può far riferimento alla sistemazione storica “a cavalletto”, cioè fino a 3 metri di larghezza per ogni lato della piantata, comprendendo pertanto anche la vite maritata agli alberi;

- nel caso di specchi d'acqua, per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza di metri 5;
- nel caso di bacini di fitodepurazione si fa riferimento alla superficie soggetta a sommersione maggiorata di una fascia di rispetto circostante larga 5 metri; nel caso del relativo capofosso di adduzione delle acque si fa riferimento alla superficie da esso occupata dal capofosso maggiorata della fascia di rispetto estesa da 2 a 5 metri per lato;
- in ogni caso, per concorrere al calcolo della superficie di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere, esclusi i bacini di fitodepurazione realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa) e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno 50 metri (dove è possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici presenti in azienda, ad esclusione dei "prati umidi" realizzati con l'Azione F1 di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1257/99 e con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1698/05.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

AZIONE 10

Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Azione corrispondente nel P.R.S.R. 2000-06: AZIONE 10, ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Giustificazione logica alla base dell'intervento

A fronte di problemi quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, che colpiscono principalmente le zone di pianura, è necessaria la continuazione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali. Tali interventi, che attuano, peraltro, le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE, rispondono anche alle priorità di contenere i livelli di contaminazione del suolo e quelli di inquinamento idrico.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, consentendo il mantenimento e la gestione di biotopi, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di inputs e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione.

L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento e la gestione di ambienti naturali e di corridoi ecologici, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Sostiene, infine, l'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", attraverso interventi che riducono l'utilizzo di inputs nocivi e incidono, quindi, positivamente sul miglioramento della qualità delle acque.

Obiettivi operativi

- *Mantenimento e gestione di biotopi, in particolare di quelli idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli elencate nell'Allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE e della Direttiva n. 92/43/CEE*
- *Mantenimento e gestione di ambienti che contribuiscono alla tutela della qualità delle acque favorendo un miglioramento della situazione ecologica*

Descrizione della Azione

La presente azione si applica su superfici agricole.

L'Azione, di durata ventennale, è rivolta a sostenere esclusivamente impegni di mantenimento e gestione attiva dei biotopi realizzati su seminativi ritirati dalla produzione e si applica attraverso tre tipi di interventi:

<i>Intervento F1</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti per la fauna e la flora selvatiche</i>
<i>Intervento F2</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico</i>
<i>Intervento F3</i>	<i>Mantenimento e gestione di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici</i>

Intervento F1

Si articola nei seguenti impegni distinti per tipologie ambientali:

Zone umide

- A. Mantenimento e gestione di "zone umide" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il:*
- B. mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno nelle zone sommerse*
- C. mantenimento in sommersione di almeno 3/4 della superficie ritirata;*
- D. mantenimento dell'eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella ritirata), con inerbimento ed eventuale presenza di alberi e arbusti autoctoni.*

Nelle zone soggette a sommersione, fatto salvo cause di forza maggiore, durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno devono essere mantenuti livelli idrici costanti, evitando improvvisi innalzamenti e/o abbassamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre.

Sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non soggette a sommersione, compresi gli argini, il controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura può essere effettuato solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato).

Prati umidi

- E. Mantenimento e gestione di "prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione attraverso il:*
- F. mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno indicativamente da ottobre a marzo;*
- G. mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro; tale mantenimento è da effettuarsi per almeno 6 mesi indicativamente da ottobre a marzo.*
- H. mantenimento in sommersione di almeno il 10% della superficie interessata al ritiro anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica.*

Nel periodo da aprile a luglio, fossi e/o depressioni in acqua devono essere distribuiti su tutta o la maggior parte del prato umido. Fatte salve cause di forza maggiore

durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno, devono essere evitati improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre. Il controllo della vegetazione tramite sfalcio, trinciatura o con lavorazioni superficiali, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini può essere effettuato solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato); tale controllo, nelle superfici non soggette a sommersione deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Al fine di salvaguardare le popolazioni di anfibi, è necessario comunque mantenere ogni anno una superficie di "non intervento" (cioè non soggetta a sfalci trinciature o lavorazioni superficiali) pari ad almeno il 10 % della superficie ritirata preferibilmente in corrispondenza di fossi o depressioni. Su di una estensione non superiore al 10% della superficie ritirata possono essere piantumati alberi e/o arbusti.

Complessi macchia-radura

- I. *Mantenimento e gestione di "complessi macchia-radura" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il:*
 - L. *mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive;*
 - M. *tra le specie arboree possono essere conservate esclusivamente acero campestre, olmi, carpini, gelsi, salici, ontani e sorbi. Deve essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano le particelle catastali, compatibilmente alla loro orografia;*
 - N. *la superficie a radura deve essere costituita da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo. Sia nel prato sia nel medicaio affermato può essere effettuata la trasemina di un miscuglio di specie prative prevalentemente composto da graminacee oltre che da leguminose.*

In caso di trasemina si consiglia di utilizzare un miscuglio costituito da almeno quattro delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla. Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, saggina, sorgo, miglio, girasole, mais. La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalci o trinciatura almeno una volta all'anno e solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato). Al fine di incrementare la biodiversità si raccomanda di favorire il ristagno delle acque piovane nei fossi di scolo; su una superficie non superiore al 10% del complesso macchia radura è inoltre possibile realizzare piccoli stagni e/o depressioni soggette a sommersione.

Intervento F2

- O. *Mantenimento e gestione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti naturali variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, in gruppi o in filare, stagni o laghetti. La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione non inferiore al 30%.*

Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee deve essere oggetto di almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno e può comunque essere sfalcato e/o trinciato in ogni periodo dell'anno.

Per il calcolo delle superfici occupate da elementi naturali quali alberi e arbusti, si tenga conto di quanto di seguito specificato:

- la superficie da attribuirsi ad ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di 3 metri di raggio a partire dal tronco;
- la superficie da attribuirsi ad ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di metri 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora. Qualora gli arbusti facciano parte di formazioni lineari (siepi) da piantumarsi sul perimetro della superficie ritirata, ai fini del calcolo della superficie occupata dagli elementi naturali, si assegna ad ognuno di essi il valore di metri 0,50 di raggio anziché di metri 1,50.

Pertanto, di norma, le specie arboree e arbustive devono essere a una distanza rispettivamente non inferiore a 6 e 3 metri l'una dall'altra, ad esclusione degli arbusti piantumati nelle formazioni lineari sul perimetro esterno, che dovranno essere distanziati almeno 1 metro.

Per gli eventuali altri elementi quali stagni o laghetti, la superficie da calcolare è quella effettivamente occupata.

Qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/77, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno oggetto dell'Azione può concorrere al ragguaglio della superficie occupata da elementi naturali.

Intervento F3

- P. *Mantenimento e gestione sui seminativi ritirati dalla produzione di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.17 del P.T.P.R.*

La gestione del prato permanente comporta l'obbligo del controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura almeno una volta all'anno solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio.

Il beneficiario, per tutti gli interventi, è tenuto nel ventennio d'impegno, ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata, avendo cura di:

- Q. non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulla superficie ritirata;*
- R. non spandere concimi chimici, organici o liquami e/o fanghi in generale;*
- S. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;*
- T. non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;*
- U. non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;*
- V. effettuare il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato).*

Il beneficiario inoltre è tenuto nel periodo di impegno:

- a non effettuare la pratica della pesca sportiva nelle aree sommerse;
- a mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti autoctoni appartenenti alle specie incluse nell'allegato C alle presenti Schede.

Gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire lo sviluppo delle piante, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- *elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati agli interventi. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed il "piano ventennale di gestione e di conservazione" degli ambienti, redatto conformemente agli adempimenti previsti;*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 20 settembre 2005 del terreno ritirato;*
- *dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata.*

Le strutture ambientali di cui agli interventi F1, F2 e F3 devono essere presenti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Si precisa che dalla data di inizio di impegno nei seminativi interessati all'Azione non devono essere praticate coltivazioni.

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve inoltre:

- conservare, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed inoltre un registro sul quale devono essere annotate e sottoscritte dal beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione che si attuano durante il ventennio di impegno;

- comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore (debitamente documentate), le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano di gestione e conservazione degli ambienti che si renderanno necessarie.

La superficie minima oggetto del ritiro deve essere estesa almeno per 1 ettaro; qualora siano presenti particelle inferiori all'ettaro queste devono essere contigue.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005;*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Possono essere oggetto della presente Azione le superfici risultanti a seminativo alla data del 20 settembre 2005.

Il beneficiario si impegna per 20 anni alla conservazione/manutenzione degli ambienti realizzati secondo le suindicate indicazioni.

Entità dell'aiuto

AMBITI TERRITORIALI	SOSTEGNO (€/ha)
<i>Pianura</i>	<i>600</i>
<i>Collina¹</i>	<i>420</i>

¹*Nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica limitatamente alle aree preferenziali*

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

Gli impegni previsti in applicazione della presente azione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 27, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1974/06, vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo Regolamento. Pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni in applicazione dei regimi di impegno previsti dal Regolamento (CE) n. 1974/06 e dall'Azione 10 della presente Misura.

In ogni caso gli aiuti concessi dalla presente azione sono rivolti esclusivamente al sostegno degli impegni di manutenzione e gestione dei biotopi.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

DIA - Difesa integrata avanzata

- Le aziende aderenti alla DIA hanno diritto a ricevere i contributi previsti dalla DIA per melo, pero, pesco, e vite. Le aziende aderenti possono applicare tutte le deroghe territoriali previste dagli organi competenti a condizione che non interferiscano con le limitazioni previste dall'applicazione della DIA stessa.
- Per aderire alla DIA occorre che siano adottate le norme tecniche di coltura previste con le indicazioni integrative riportate nella tabella seguente; tali indicazioni si devono quindi intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la difesa integrata.
- Le aziende oggetto della DIA devono applicarla su tutta la superficie di melo, pero, pesco, e vite presente in azienda o nel corpo aziendale separato oggetto di impegno.
- Durante l'anno l'azienda, a causa di problemi fitosanitari non prevedibili, può disimpegnare dalla DIA ed applicare le norme previste dall'integrato ordinario. Tale soluzione comporta la conseguente riduzione del premio.
- Il passaggio da DIA a integrato ordinario può avvenire a condizione che siano state adottate gli impegni integrativi riportati nella tabella seguente.
- Il disimpegno dalla DIA determina la non concessione del sostegno integrativo sulle singole colture oggetto di disimpegno.
- L'azienda può autonomamente decidere di disimpegnare dalla DIA, comunicandolo agli organi competenti, per 2 annualità.
- L'eventuale ulteriore disimpegno (non reiterabile) oltre i primi 2, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario che deve appurare l'esistenza di condizioni fitosanitarie per le quali non sia possibile applicare la DIA.

COLTURA	AVVERSITA'	IMPEGNI INTEGRATIVI DIA	
Melo	Sulla coltura	Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte	Utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale o di 3 interventi con il virus della granulosi
Pero	Sulla coltura	Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte	Utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale o di 3 interventi con il virus della granulosi
Pesco	Sulla coltura	Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte	Impiego della confusione o del disorientamento sessuale per la cydia molesta
Vite	Sulla coltura	<p>Gli esteri fosforici non possono essere impiegati sulla coltura indipendentemente dall'avversità.</p> <p>Ferme restando la limitazione precedenti l'utilizzo di insetticidi è ammesso solo per la difesa da Scafoideo, Tripidi e Cocciniglie.</p> <p>La difesa dalla Tignola è ammessa esclusivamente con Bacillus thuringiensis.</p> <p>Non autorizzato l'impiego del Mancozeb</p>	Utilizzo di almeno 2 Bacillus thuringiensis in II generazione o utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale

Allegato B

Allegato n. 2 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96 del 16/01/2007

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA)

Il Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) è concepito per

- conseguire un sostanziale equilibrio tra l'azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture;
- individuare modalità di distribuzione dei fertilizzanti tali da garantire percentuali di efficienza di livello "buono".

La situazione di equilibrio viene individuata sulla base di bilanci annuali realizzati per le singole colture a scala di appezzamento.

E' prevista una forma completa ed una forma semplificata

PUA Completo

Per gli Allevamenti in ZVN che producono oltre 6.000 kg di azoto /anno

Nel PUA completo, per colture erbacee viene utilizzata la seguente equazione di bilancio:

$$Y*b = Nm + Na + Nr + Ns + Fo*Ko + Fc$$

Dove:

Y è la resa per ettaro attesa dalla coltura. Deve essere stimata sulla base di quelle ottenute negli anni precedenti e considerando le caratteristiche dell'ambiente di coltivazione;

b è la percentuale di azoto che la coltura assorbe per ottenere la produzione attesa. Vedi tabelle n. 1a e 1b.

Nm è l'azoto che si rende disponibile dai processi di mineralizzazione della materia organica del suolo. Si calcola applicando al tenore di materia organica i **coefficienti di mineralizzazione** che variano in funzione della tessitura del terreno, vedi tabella n. 2. Di questo azoto mineralizzato in un anno, se ne considera disponibile per le piante solo una quota in funzione del periodo in cui la coltura si sviluppa. Per le colture pluriennali (es. arboree, prati) si considera valido un **coefficiente tempo** pari a 1; mentre per altre colture, a ciclo inferiore ai dodici mesi, si utilizzeranno, anche in relazione al periodo stagionale di maggior crescita, dei coefficienti tempo inferiori all'unità, vedi tabella n. 1a. Il tenore di materia organica può essere desunto dalle analisi chimiche del terreno o ricavato dalla consultazione del "Catalogo dei suoli della pianura dell'Emilia Romagna". Tale catalogo può essere consultato anche in internet all'indirizzo: <http://www.ermesagricoltura.it>.

Ai fini della stesura del PUA, vengono considerati significativi i processi di mineralizzazione della materia organica che si realizzano nello strato superficiale del

terreno e più precisamente nei primi 20 cm. Relativamente al peso del terreno per unità di volume, di seguito indicato come peso specifico apparente (PSA), bisognerà adottare in funzione delle classi di tessitura grossolana, media e fine rispettivamente i seguenti valori: 1,4; 1,3; 1,2.

Na è l'azoto da deposizioni secche ed umide dall'atmosfera. In assenza di altre misure locali, deve essere valutato in 20 kg/ha anno in pianura e 10 kg/ha anno in collina e montagna. Questo supplemento di azoto si rende disponibile nell'arco di un intero anno ed andrà opportunamente ridotto in relazione al ciclo della coltura, esattamente come per Nm

Nr è l'azoto che si rende disponibile dalla demolizione dei residui colturali della coltura in precessione. Ai fini del presente PUA si considerano rilevanti solo le quantità di azoto che si riscontrano dopo la coltura dell'erba medica o di un prato. Le disponibilità sono in funzione della durata dell'impianto e nel caso di prati polifiti anche della presenza in percento di specie leguminose. Si dovrà fare riferimento alle le seguenti forniture:

medicai:

- diradati con rilevante presenza di graminacee 60 kg/ha
- in buone condizione 80 kg/ha

Prati di trifoglio o di breve durata 30 kg/ha

Prati polifiti di lunga durata:

- minore del 5% 15 kg/ha
- da 5 al 15 % 40 kg/ha
- maggiore del 15 % 60 kg/ha

Ns è l'azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli anni precedenti. Varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si applica alla quantità totale di azoto abitualmente apportato, vedi tabella n. 3. Questo supplemento di azoto si rende disponibile nell'arco di un intero anno ed andrà opportunamente ridotto in relazione al ciclo della coltura, esattamente come per Nm.

Fo è la quantità di azoto che si prevede di distribuire con il fertilizzante organico;

ko è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti programmati di fertilizzanti organici; per determinarlo, dapprima deve essere individuato il livello di efficienza (basso, medio ed elevato), in relazione alla coltura, all'epoca e alle modalità di distribuzione (vedi tabella n. 4), e successivamente il valore, in funzione del tipo di effluente (vedi tabelle n. 5).

Fc è la quantità di azoto che si prevede di distribuire con il concime minerale.

Per le colture arboree in produzione, le asportazioni complessive vengono calcolate aggiungendo, a quelle operate dai frutti, una quota base che tiene conto dell'azoto necessario alla crescita delle piante, per la formazione del legno e delle foglie (vedi tab. n.

1b). Il quantitativo così determinato viene incrementato del 20%. Le altre voci del bilancio (Nm, Nr, Ns) non sono considerate.

I fabbisogni complessivi si ottengono con la seguente formula:

$$(Y*B+quota\ base)*1,2.$$

Per le colture arboree in allevamento si devono rispettare i limiti massimi di apporto indicati in tab. n. 7b.

Vincoli da rispettare

- a) Gli apporti di azoto non devono essere superiori ai fabbisogni delle colture. In particolare, per le colture erbacee la somma delle varie frazioni di azoto disponibile (voci a destra dell'algoritmo di calcolo) non deve essere superiore ai fabbisogni colturali ($Y*b$). Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare in bilancio sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione
- b) L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (F_o), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media aziendale. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare
- c) Il coefficiente di efficienza ko , a scala aziendale (media ponderata di tutte le distribuzioni) deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza.

PUA semplificato

Per gli Allevamenti in ZVN che producono da 6.000 a 3.001 kg di azoto /anno

Il PUA nella forma semplificata non richiede lo svolgimento dell'algoritmo per il calcolo dei fabbisogni di azoto delle colture perché questi sono già stati definiti in via presuntiva (vedi tabelle n. 7a e 7b). Tali valori rappresentano i limiti massimi di apporto di azoto utile alle colture. Si precisa che per azoto utile alle colture si intende l'azoto minerale e quello efficiente delle matrici organiche.

Per determinare l'azoto efficiente delle matrici organiche occorre fare riferimento al coefficiente " ko " sopra descritto.

Vincoli da rispettare

- d) Apporti di azoto utile alle colture entro i limiti riportati in tabella 7a e 7b. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione.
- e) L'apporto di azoto coi fertilizzanti organici (F_o), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media aziendale. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare.
- f) Il coefficiente di efficienza ko , a scala aziendale (media ponderata di tutte le distribuzioni), deve assumere valori non inferiori a quelli di media efficienza.

Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica

si riportano le tabelle con le informazioni utili al calcolo del PUA

Tabella 1a - Coefficienti di assorbimento dell'azoto e coefficienti "tempo" nelle principali colture erbacee.		
Coltura	Valori di asportazioni sul prodotto tal quale	
	Pianta intera	Tempo
	%	
Aglio	1,50	0,5
Asparago verde	2,50	1
Barbabietola da zucchero	0,27	0,66
Basilico	0,38	0,5
Bietola da coste	0,60	0,5
Broccolo	0,50	0,5
Cappuccio	0,44	0,5
Carota	0,40	0,5
Cavolfiore	0,40	0,5
Cece	8,00	0,5
Cetriolo	0,16	0,5
Cicoria	0,55	0,5
Cipolla	0,27	0,5
Cocomero	0,17	0,5
Endivie	0,50	0,6
Erba mazzolina	2,15	0,75
Erba medica	2,70	1
Fagiolino	0,75	0,5
Fagiolo	0,75	0,5
Farro	2,10	0,6
Festuca arudinacea	2,05	1
Finocchio	0,63	0,5
Fragola	0,35	1
Girasole	5,00	0,75
Grano duro	2,72	0,6
Grano tenero	2,46	0,6
Lattuga	0,23	0,25
Loiessa (coltura principale)	1,60	1
Loiessa (coltura intercalare)	1,60	0,25
Mais da granella	2,22	0,75
Mais dolce	1,30	0,75
Mais trinciato	0,37	0,75
Melanzana	0,54	0,5
Melone	0,30	0,5
Orzo	2,10	0,6
Patata	0,40	0,66
Peperone	0,39	0,5
Pisello	1,10	0,5
Pomodoro da industria	0,25	0,75
Pomodoro da mensa	0,25	0,6
Prati polifiti artificiali_collina	2,50	1
Prati pascoli in collina	2,50	1
Prati stabili in pianura	2,20	1
Prati polifiti >50% leguminose	2,75	1
Prezzemolo	0,48	0,5
Radicchio	0,55	0,5
Ravanello	0,30	0,5
Riso	1,85	0,67
Scalognò	0,27	0,5
Sedano	0,65	0,5
Soia	8,50	0,75
Sorgo da granella	2,58	0,75
Sorgo da foraggio	0,25	0,75
Spinacio	0,47	0,5
Verza	0,50	0,5
Zucca	0,24	0,5
Zucchini	0,38	0,5

Esempio di calcolo dell'azoto assorbito			
Coltura:		Frumento tenero	
Resa di granella		Azoto assorbito	
q		kg	
50		123	
60		148	
70		172	
80		197	
90		221	

Tabella 1b - Coefficienti di asportazioni dell'azoto nelle principali colture arboree (1).			
Valori di asportazioni sul prodotto tal quale			
Coltura	Parte utile	%	Quota base
Actinidia	frutti	0,14	80
Albicocco	frutti	0,12	50
Ciliegio	frutti	0,13	50
Melo	frutti	0,06	50
Olivo	frutti	1	40
Pero	frutti	0,07	50
Pesco	frutti	0,13	70
Susino	frutti	0,09	50
Vite	frutti	0,27	30

1) Nelle colture arboree le asportazioni complessive vengono calcolate aggiungendo a quelle operate coi frutti una quota base che tiene conto dell'azoto necessario alla crescita delle piante (legno e foglie). Il tutto viene maggiorato di un 20 %. I fabbisogni complessivi si ottengono con la seguente formula: $(Y \cdot b + \text{quota base}) \cdot 1,2$.

Tabella 2 - Coefficienti di mineralizzazione della materia organica nel suolo e peso specifico apparente in funzione della classe di tessitura		
Entità della decomposizione su base annua		
Tessitura	Coefficiente	P.S.A.
	%	
Grossolana (1)	2,5	1,4
Media	1,85	1,3
Fine (2)	1	1,21

1) Terreni con più del 60% di sabbia
2) Terreni con più del 35% di argilla

Tabella 3 - Coefficiente di recupero annuo della quantità di azoto distribuita negli anni precedenti con fertilizzanti organici (2)				
Matrici organiche	Apporti regolari			Saltuario (1) anno precedente
	tutti gli anni	ogni 2 anni	ogni 3 anni	
Ammendanti	65	30	20	20
Liquame di bovini o equini	30	15	10	0
Liquame di suini, avicoli, ovini o cunicoli	15	10	5	0
1) Si riferisce al caso di un ammendante distribuito occasionalmente alla coltura in precessione				
2) Negli apporti regolari il coefficiente si applica alla quantità media di elemento nutritivo distribuita.				

Tabella 4 - Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami in funzione della coltura, epoca e modalità di distribuzione. (1)		
Gruppo colturale e ciclo	Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all'epoca	Efficienza
Primaverili-estive (es. mais, sorgo, barbabietola)	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e semina nell'anno successivo	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina nell'anno successivo (2)	Media
	Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	Alta
	In copertura con fertirrigazione	media
	In copertura con interrimento	alta
	In copertura in primavera senza interrimento	media
	In copertura in estate senza interrimento	bassa
Autunno-vernine (es. grano, colza)	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno. (2)	Media
	Presemina	Bassa
	In copertura nella fase di pieno accestimento (fine inverno)	Media
	In copertura nella fase di levata	Alta
Secondi raccolti	Presemina	Alta
	In copertura con interrimento	Alta
	In copertura in fertirrigazione	Media
	In copertura senza interrimento	Bassa
Pluriennali erbacee (es. prati, erba medica)	Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno ed impianto nell'anno successivo	Bassa
	Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno ed impianto nell'anno successivo (2)	Media
	Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	Alta
	Ripresa vegetativa e tagli primaverili	Alta
	Tagli estivi o autunnali precoci	Media
	Tardo autunno > 15/10	Bassa
Arboree	Preimpianto	Bassa
	In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interrimento	Alta
	In copertura in estate su frutteto inerbito o con interrimento	Media
	in copertura nel tardo autunno (>15/10)	Bassa
	In copertura su frutteto lavorato senza interrimento	Bassa
1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non compostati, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno.		
2) Per ottenere un'efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg per t di paglia		

Tab. 5 - Coefficienti di efficienza dell'azoto da effluenti zootecnici (ko).		
Livello efficienza (1)	Valore	
	Liquami (2)	Ammendanti (3)
Alta	0,65	
Media	0,48	0,40
Bassa	0,31	
<p>1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione e alla coltura, vedi tab. 4.</p> <p>2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio.</p> <p>3) Per gli ammendanti (letame e compost) il coefficiente di efficienza è unico, ed è indipendente dall'epoca di distribuzione e dalla coltura.</p>		

Tab. 7a - Limiti massimi di apporto d'azoto in kg/ha/anno (1).

Colture erbacee	Resa t/ha	Apporto di N	Colture erbacee	Resa t/ha	Apporto di N
Aglione	10	150	Girasole	3	125
Asparago verde (anno impianto)	n.d.	120	Grano duro	6,5	160
Asparago verde	7	160	Grano tenero	7	155
Barbabietola da zucchero	55	135	Lattuga	32	110
Barbabietola da seme-vivaio	n.d.	180	Lattuga da seme	n.d.	100
Barbabietola da sema -portaseme	n.d.	180	Loiessa	10	130
Basilico	20	100	Mais da granella	11	240
Bietola da coste	28	150	Mais dolce	16	170
Bietola da foglie	25	150	Mais trinciato	65	225
Broccolo	15	130	Melanzana	80	150
Broccolo da seme	n.d.	160	Melone	40	100
Cappuccio	35	150	Orzo	7	135
Cappuccio da seme	n.d.	160	Patata	45	170
Carota	60	120	Peperone	50	150
Carota da seme vivaio	60	120	Pisello	6	50
Carota da seme portaseme	n.d.	120	Pisello da seme	n.d.	50
Cavolfiore	30	150	Pomodoro da industria	70	100
Cavolfiore da seme	n.d.	160	Pomodoro da mensa in serra	120	190
Cece	2	40	Pomodoro a pieno campo (impianto dopo il 5 maggio)	70	100
Cetriolo	120	150	Pomodoro a pieno campo (impianto prima del 5 maggio)	70	130
Cicoria	28	140	Prati polifiti artificiali-collina	7	145
Cicoria da seme (seminata)	n.d.	140	Prati pascoli in collina	7	145
Cicoria da seme (trapiantata)	n.d.	140	Prati stabili in pianura	11	210
Cipolla	45	140	Prati polifiti >50% leguminose	11	120
Cipolla da seme-vivaio	45	140	Prezzemolo	20	100
Cipolla da seme-portaseme	n.d.	130	Radicchio	20	130
Cocomero	60	100	Ravanello	30	80
Endivie	35	130	Ravanello da seme	n.d.	160
Erba mazzolina (impianto-autunno); (2)	n.d.	50	Riso	7	120
Erba mazzolina	10	190	Scalogno	8	120
Erba medica (impianto); (2)	10	0	Sedano	80	250
Erba medica 2° anno	12	100	Soia	3	0
Erba medica 3° anno e succ.	12	200	Sorgo da granella	6,5	150
Erba medica da seme (impianto); (2)	n.d.	0	Sorgo da foraggio	60	130
Erba medica da seme	n.d.	0	Spinacio da mercato fresco	13	100
Fagiolino da mercato fresco	9	50	Spinacio da industria	20	150
Fagiolino da industria	9	70	Verza	35	150
Fagiolo	4	70	Verza da industria	35	150
Festuca arudinacea (impianto-autunno); (2)	n.d.	50	Verza da seme	n.d.	160
Festuca arudinacea	10	175	Zucca	35	110
Finocchio	27	170	Zucchino da mercato fresco	50	150
Fragola	35	120	Zucchino da industria	60	150

1) Limiti massimi da rispettare nelle aziende non zootecniche ubicate in ZVN

2) In pre impianto è ammessa la distribuzione di ammendanti, rispettando la dose massima di s.s. prevista dai DPI.

Tab. 7b - Limiti massimi di apporto d'azoto in kg/ha/anno (1)

Colture arboree	Resa t/ha	Apporto di N
Actinidia (pre-impianto); (2)	0	0
Actinidia (1° anno allevamento)	n.d.	55
Actinidia (2° anno allevamento)	n.d.	85
Actinidia in produzione	25	150
Albicocco (pre impianto); (2)	0	0
Albicocco (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Albicocco (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Albicocco in produzione	13	90
Ciliegio (pre-impianto); (2)	0	0
Ciliegio (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Ciliegio (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Ciliegio in produzione	9	80
Kaki (pre-impianto); (2)	0	0
Kaki (1° anno di allevamento)	n.d.	35
Kaki (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Kaki in produzione	25	80
Melo (pre-impianto); (2)	0	0
Melo (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Melo (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Melo in produzione	30	90
Noce da frutto (pre impianto); (2)	0	0
Noce da frutto (1° anno allevamento)	n.d.	60
Noce da frutto (2° anno allevamento)	n.d.	80
Noce da frutto in produzione	4	140
Olivo (pre-impianto); (2)	0	0
Olivo (1° anno di allevamento)	n.d.	15
Olivo (2° anno di allevamento)	n.d.	24
Olivo (3° anno di allevamento)	n.d.	26
Olivo (4° anno di allevamento)	n.d.	60
Olivo in produzione	2	100
Pero (pre-impianto); (2)	0	0
Pero (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Pero (2° anno di allevamento)	n.d.	60
Pero in produzione	23	90
Pesco (pre-impianto); (2)	0	0
Pesco (1° anno di allevamento)	n.d.	50
Pesco (2° anno di allevamento)	n.d.	70
Pesco in produzione	25	130
Susino (pre-impianto); (2)	0	0
Susino (1° anno di allevamento)	n.d.	40
Susino (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Susino in produzione	20	90
Vite (pre-impianto); (2)	0	0
Vite (1° anno di allevamento)	n.d.	30
Vite (2° anno di allevamento)	n.d.	50
Vite in produzione	9	60

1) Limiti massimi da rispettare nelle aziende non zootecniche ubicate in ZVN.
2) In pre impianto è ammessa la distribuzione di ammendanti, rispettando la dose massima di s.s. prevista dai DPI.

Tab. 8 - Effetto residuo della coltura in precessione	
Coltura	Azoto residuo kg/ha
Medicaio diradato	60
Medicaio in buone condizioni	80
Prato di breve durata	30
Prato di lunga durata con il 5% di leguminose	15
Prato di lunga durata con il 5-15% di leguminose	40
Prato di lunga durata con più del 15 % di leguminose	60

Allegato C

P.S.R. 2007-2013 – Misura 214 – Azioni 9 e 10
Elenco delle specie ammesse

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo nel caso di mantenimento.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo in caso di mantenimento.

Allegato D

Carichi di Azoto di origine zootecnica per Comune

Come individuati dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati

Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a	
COMUNI	Totale	COMUNI	Totale	COMUNI	Totale
Mordano	311	Castelvetro P.	108	Castel S.Giovanni	66
Gambettola	296	Lesignano Bagni	108	Brescello	65
Santa Sofia	289	Rubiera	108	Vezzano sul Crostolo	64
Bibbiano	270	Viano	108	Sorbolo	64
Formigine	247	Collecchio	108	Baiso	63
Longiano	235	Carpinetti	107	Terenzo	63
Campegine	234	Busseto	104	Ravarino	63
Lagosanto	211	Vetto	103	Villa Minozzo	62
Savignano Rubicone	211	Fiorano Modenese	101	Calestano	62
Spilamberto	202	Quattro Castella	101	Borgonovo V.Tidone	62
Luzzara	191	Carpaneto P.	101	Roncofreddo	62
Cavriago	186	Galeata	100	Salsomaggiore T.	62
Montechiarugolo	185	Maranello	99	Gaggio Montano	61
Montecchio E.	180	Fidenza	98	Bagno di Romagna	60
Rolo	168	Villanova d'Arda	98	Castel d'Aiano	60
Gualtieri	167	Fiorenzuola d'Arda	97	Lama Mocogno	58
Reggio Emilia	166	Toano	96	Gragnano Trebb.	58
Casola Valsenio	164	Polesine P.	95	Verghereto	58
Cadelbosco Sopra	162	Cesenatico	94	Crespellano	58
Reggiolo	161	Casina	94	Corte Brugnatella	57
Borghi	158	Bomporto	93	Castelfranco E.	56
Poggio Berni	156	S.Secondo P.	93	Fabbrico	55
Soliera	148	Modena	92	Podenzano	55
Scandiano	147	Serramazzoni	91	Medolla	54
Castelnovo Monti	147	Marano sul P.	91	S.Possidonio	54
S.Martino in Rio	144	Sassuolo	91	Alseno	54
Pavullo nel Frign.	141	Cadeo	90	Portico e S.Benedetto	53
Castelnuovo Rangone	137	Castrocaro T.Terra del Sole	90	Rio Saliceto	53
Bastiglia	136	Neviano degli Arduini	89	Mirandola	53
S.Ilario d'Enza	136	Trecasali	87	Nonantola	51
Fontevivo	134	Predappio	87	Agazzano	51
Cesena	134	Verucchio	86	C.di Serravalle	50
Guastalla	133	Langhirano	85	Montecreto	49
Castelvetro di Modena	133	Mercato Saraceno	84	Busana	49
Correggio	131	Montese	83	Mezzani	49
Albinea	130	Concordia sulla Secchia	83	Camposanto	49
Torrile	127	Ligonchio	82	Civitella di R.	48
Traversetolo	127	Meldola	82	Bedonia	46
Bagnolo in Piano	126	Palanzano	80	Boretto	46
Castelnovo Sotto	125	Gazzola	80	Fornovo di Taro	45
Lugo	124	S.Pietro in Cerro	80	Solignano	45
Cortemaggiore	124	Dozza	80	Carpì	45
S.Polo d'Enza	123	Palagano	80	Ponte Dell'Olio	44
Noceto	122	Roccabianca	78	Sissa	44
Campagnola E.	121	Ciano d'Enza	77	Frassinoro	43
Novellara	121	Corniglio	76	Monticelli d'Ongina	43
Gattatico	121	Guiglia	74	Camugnano	43
Fontanellato	121	Poviglio	73	Monteveglia	42
Prignano s.Secchia	120	Gossolengo	72	Borgo V.di Taro	41
Besenzone	120	Felino	72	Fanano	41
Zibello	120	Novi di Modena	70	Piacenza	40
Casalgrande	117	Medesano	70	Vignola	40
Sogliano Rubicone	117	Pellegrino P.	69	Bardi	38
Forlì	115	Zocca	69	Ramiseto	38
Parma	115	Bertinoro	68	Varsi	38
S.Arcangelo di R.	111	Montefiorino	68	Calendasco	37
Campogalliano	111	Castell'Arquato	68	Anzola Emilia	37
Polinago	111	S.Prospero	68	Valmozzola	36
Bellaria-Igea Mar.	110	Tizzano V.Parma	67	S.Giorgio P.	36
Soragna	110	Castellarano	67	Cavezzo	36
Colorno	108	Sestola	66	Vigolzone	35

Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a		Somma di Carico_N x SAU kg/ha/a	
COMUNI	Totale	COMUNI	Totale		
Fontanelice	35	Massa Lombarda	20	Alfonsine	10
Albareto	35	Tornolo	20	Collagna	9
Monte Colombo	35	Pontenure	19	Tresigallo	9
Monghidoro	35	Pieve di Cento	19	Comacchio	9
Monchio delle Corti	35	Imola	19	Argelato	9
Lugagnano V.d'Arda	34	Pievepelago	19	Conselice	8
Forlimpopoli	34	Lizzano Belvedere	19	Tredozio	8
S.Cesario sul P.	34	Castel S.Pietro T.	19	Caminata	8
Rottofreno	33	Pecorara	17	Rimini	7
Montefiore Conca	33	Riolunato	17	Travo	7
Sarmato	33	Vergato	17	Cotignola	7
Sarsina	32	S.Giovanni Persiceto	16	Ziano P.	7
Bore	32	Bobbio	16	Cerignale	7
Vernasca	30	Brisighella	16	Medicina	6
Riolo T.	30	Finale E.	16	Galliera	6
Russi	30	S.Felice sul P.	16	Saludecio	6
Loiano	30	Cervia	16	Poggio Renatico	6
Savigno	30	Mirabello	16	Riccione	6
S.Benedetto V.di Sambro	29	Solarolo	16	Copparo	6
Savignano sul P.	29	S.Mauro Pascoli	15	Migliaro	5
Bazzano	29	Bologna	15	S.Giovanni Marignano	5
Rivergaro	29	Coriano	15	Castello d'Argile	5
Ottone	28	C.Guelfo di Bologna	15	Voghiera	5
Premilcuore	28	Bentivoglio	15	S.Agata Santerno	5
S.Agata Bolognese	28	Piozzano	15	Compiano	4
Codigoro	26	Fusignano	14	Ferrara	4
Berceto	26	Berra	14	Cento	4
Rocca S.Casciano	25	Granarolo Emilia	14	Bagnara di R.	4
Torriana	25	Minerbio	13	Misano Adriatico	4
Montescudo	25	Calderara di Reno	13	Zerba	4
Varano de'Melegari	25	Masi Torello	13	Mondaino	4
Budrio	24	Monterenzio	12	Grizzana	4
Sala Baganza	24	Casalfiumanese	12	S.Pietro in Casale	4
Faenza	24	Ferriere	12	Castel Maggiore	4
Dovadola	23	S.Giorgio di Piano	12	S.Clemente	3
Bettola	23	Ozzano Emilia	12	Ro	3
Modigliana	23	Ravenna	11	S.Lazzaro di Savena	3
Morfasso	23	Nibbiano	11	Porretta T.	3
Castiglione dei Pep.	23	Crevalcore	11	Casalecchio di Reno	2
Zola Predosa	23	Argenta	11	Montegridolfo	2
Castel del Rio	22	Portomaggiore	11	Massa Fiscaglia	2
Caorso	22	Sala Bolognese	11	Molinella	2
Gropparello	22	Coli	11	Vigarano Mainarda	2
Farini	22	Pianoro	11	Jolanda di Savoia	2
Castenaso	21	Gemmano	11	Cattolica	1
Migliarino	21	Ostellato	10	Granaglione	1
Castel di Casio	21	Montiano	10	Borgo Tossignano	1
Fiumalbo	21	Gatteo	10	S.Agostino	1
Marzabotto	21	Morciano di R.	10	Malalbergo	1
Pianello V.Tidone	20	Sasso Marconi	10	Baricella	0
Mesola	20	Bagnacavallo	10	Formignana	0
Monte S.Pietro	20	Castel Bolognese	10	Goro	0
Bondeno	20	Monzuno	10		



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

***Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi***

**SCHEDE TECNICHE APPLICATIVE DI AZIONI
Azione 3**

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

AZIONE 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il ripristino di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il ripristino degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. L'azione contribuisce inoltre all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Descrizione della Azione

Realizzazione di uno o più elementi, naturali e seminaturali come di seguito elencati:

- siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;
- boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri),
- stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque. I bacini per la fitodepurazione possono essere realizzati esclusivamente nella zona omogenea di pianura.

La realizzazione dei suindicati elementi deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**
 - la piantumazione di specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente di quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;
 - le specie arboree e arbustive da piantumare sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A alla presente Azione, con esclusione pertanto dei pioppi ibridi euroamericani. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati.
- **siepi e boschetti** devono essere realizzati mediante:

- la creazione di una fascia di rispetto circostante le piante non coltivate di estensione compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno e mantenuta a regime sodivo.

Tale fascia di rispetto deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

Nel caso di siepi la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a metri 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a metri 3.

Le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato A, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di boschetti la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fila esterna.

Si precisa che le fasce di rispetto devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee.

- **laghetti e stagni**, devono essere realizzati mediante:

- la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva.

Per favorire la diversità biologica è fatto obbligo di:

- ottenere sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi);
- evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
- realizzare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua con pendenza delle sponde inferiore a 25°;
- non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media.

- **bacini per la fitodepurazione naturale delle acque di scolo aziendali** che devono essere realizzati mediante:

- La piantumazione e la disseminazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza e lo sviluppo di piante acquatiche quali:

1. le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife e cannuce di palude in particolare, iris gialli, giunchi, carici ecc.)
2. le idrofite radicate sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, nannuferi, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)

3. le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche deve inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la realizzazione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione e alta almeno 50 cm.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche è altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino deve comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. Il bacino di fitodepurazione deve inoltre comprendere una fascia di rispetto circostante l'area soggetta a sommersione larga almeno 5 metri e rivestita da vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere realizzato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere realizzati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere realizzata una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire realizzando un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm.. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm. rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza

inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza dell'acqua anche in mancanza di piogge, devono essere inoltre realizzate depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;*

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle abitazioni escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di terreno larga almeno 50 m. (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari e in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

In ogni caso è fatto obbligo dell'adesione, sulle medesime superfici oggetto della presente azione, all'azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" di cui alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali". Si precisa che la data di inizio impegno dell'Azione 9 della Misura 214 e pertanto i relativi pagamenti decorrono dall'annualità successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento sulla presente Azione.

Alla domanda di aiuto il richiedente deve allegare una "relazione descrittiva dell'intervento" sottoscritta da beneficiario, che illustri, conformemente alle condizioni previste le modalità di realizzazione degli elementi naturali, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici oggetto di realizzazione.

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce di rispetto nella misura di:

- pianura 0,4 euro/mq
- collina 0,2 euro/mq

Il pagamento verrà erogato in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori; i lavori, devono essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di aiuto; eventuali proroghe, fino al 31 marzo, potranno essere concesse previa richiesta scritta e adeguatamente motivata agli Uffici competenti per l'istruttoria.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Allegato A

P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Azione 3
Elenco delle specie ammesse

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella			X
25) Orniello			X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero			X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
32) Frassino maggiore			X
33) Tasso	X	X	X

LEGENDA:

L = Litorale
P = Pianura
C = Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

Allegato A continua

P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Elenco delle specie ammesse

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X

LEGENDA:

L	=	Litorale
P	=	Pianura
C	=	Collina



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)*

**INTEGRAZIONI, E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 168 DELL'11 FEBBRAIO 2008**

1. INTEGRAZIONI

Dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 1.3.1 "Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna" della Parte Generale del P.O. Asse 2, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008, è inserito il seguente periodo:

"La Regione attribuisce inoltre priorità alle aziende certificate biologiche quale priorità soggettiva. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle altre Misure previste dall'Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti e pertanto è accordata priorità ad aziende certificate biologiche a parità di valenza ambientale delle domande".

2. MODIFICHE

A) I paragrafi "Obiettivi", "Caratteristiche della Misura" e "Beneficiari" del Programma Operativo della Misura 212, approvato con la predetta deliberazione regionale n. 168/2008, sono modificati come di seguito indicato.

A.1) Paragrafo "Obiettivi" – terzo capoverso

Deliberazione 168/2008	Modifica
<i>La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.</i>	La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

A.2) Paragrafo "Caratteristiche della Misura" – primo periodo del primo capoverso

Deliberazione 168/2008	Modifica
<i>L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane.</i>	L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

A.3) Paragrafo "Beneficiari" – secondo capoverso

Deliberazione 168/2008	Modifica
<i>Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.</i>	Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

B) I paragrafi “Requisiti e impegni” dei Programmi Operativi delle Misure 211- 212 e 214 approvati con la citata deliberazione n. 168/2008, sono modificati secondo le indicazioni riportate di seguito.

B.1) Paragrafo 4 “Requisiti e impegni” - terzo capoverso – dei P.O. Misure 211 e 212

Deliberazione 168/2008	Modifica
<i>I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda e alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.</i>	<p>I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell’Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.</p>

B.2) Paragrafo 4 “Requisiti e impegni” - terzo capoverso – del P.O. Misura 214

Deliberazione 168/2008	Modifica
<i>I requisiti di accesso dovranno dare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda e alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.</i>	<p>I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell’Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.</p> <p>Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l’Azione 5 dovrà essere espressamente dichiarata la consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno.</p>